



Raggruppamento Carabinieri Biodiversità
Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro
Via Sangro, 45 – 67031 Castel di Sangro (AQ)

AVVISO N. 2836 del 24-04-2018

PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE VOLTE AD OTTENERE IN CONCESSIONE, A TITOLO ONEROSO, SUPERFICI A PASCOLO RICADENTI NELLA FORESTA DEMANIALE “FEUDO CARCERI”, IN COMUNE DI ATELETA (AQ).

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

1. All. 1 → D.G.R. n. 364 della Regione Abruzzo del 15.05.2015;
2. All. 2 → Scheda descrittiva lotto pascolivo “Feudo Carceri”;
3. All. 3 → Cartografia del lotto pascolivo “Feudo Carceri”;
4. All. 4 → Modello per manifestazione di interesse;
5. All. 5 → Elenco dei Comuni ricadenti nel Parco Nazionale della Majella;
6. All. 6 → Schema di Contratto di concessione;
7. All. 7 → Schema di Capitolato di concessione.

SI RENDE NOTO

Che l’Arma dei Carabinieri – Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Castel di Sangro intende procedere alla concessione in uso a terzi, per anni sei (6), a titolo oneroso, del lotto pascolivo denominato “Feudo Carceri”, ubicato all’interno dell’omonima Foresta Demaniale in Comune di Ateleta (AQ), esteso ha 101,19.77. Il pascolo viene concesso in base alle procedure codificate nel documento “Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo” approvato con DGR n. 364 del 15.05.2015 (all. 1), solo ad allevatori residenti, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, nei Comuni del Parco Nazionale della Majella (all. 5).

DESCRIZIONE DEL LOTTO PASCOLIVO

Il lotto oggetto di concessione è descritto nel documento allegato “Scheda sintetica descrittiva del lotto pascolivo Feudo Carceri” (all. 2) e nella relativa cartografia all. 3, nei quali sono riportate le superfici oggetto di concessione, i relativi riferimenti catastali, il carico di bestiame minimo necessario, massimo consentito ed ottimale, nonché il canone minimo di concessione.

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Possono manifestare interesse alla concessione **esclusivamente** Imprenditori Agricoli Professionali, residenti in uno dei Comuni del Parco Nazionale della Majella, iscritti alla Camera di Commercio, in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali ed in possesso

di un numero di capi di bestiame tale da garantire il carico minimo necessario previsto per il lotto oggetto di concessione.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

I soggetti interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12.00 del 11.05.2018 al Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Castel di Sangro, sito in via Sangro, 45 – 67031 Castel di Sangro (AQ).

A tal fine deve essere utilizzato, pena esclusione, il modello precompilato (all. 4), sottoscritto dall'interessato e posto in busta chiusa e controfirmata sui lembi, unitamente alla documentazione richiesta. Lo stesso dovrà essere accompagnato da una copia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente.

Le manifestazioni di interesse potranno essere inviare a mezzo posta raccomandata, ovvero consegnate a mano al Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Castel di Sangro, presso il quale dovranno pervenire entro i termini stabiliti, pena esclusione dalla procedura di concessione.

A tal fine fa fede la data e l'ora di ricezione presso il Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Castel di Sangro.

L'Amministrazione concedente declina ogni e qualsiasi responsabilità relativamente alla ritardata o mancata consegna della documentazione di cui sopra dipendente da disservizi postali.

Responsabile del Procedimento: Col. Luciano SAMMARONE

Il presente avviso non pone alcun vincolo in capo all'Amministrazione concedente per l'effettiva concessione a terzi del lotto pascolivo denominato "Feudo Carceri".

IL COMANDANTE
Col. Luciano SAMMARONE



L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO (Art. 14 L.R. 77/99):
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE A GRICOLE

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

UFFICIO: COORDINAMENTO E GESTIONE INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE

L'Estensore
Dott. For. Francesco CONTU
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. For. Francesco CONTU
(firma)


Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco LA CIVITA
(firma)

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Antonio DI PAOLO
(firma)

Il Componente la Giunta
Dott. Diego PEPE
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta
F.to Dott. Walter Gariani
(firma)



Il Presidente della Giunta
F.to Dott. Luciano D'Alfonso
(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

21 MAG 2015



Servizio Verifica Atti del Presidente e della
Giunta Regionale, BURA e Delegazione di Roma

M. Antonella Amillo
(firma)

L'Aquila, li _____



GIUNTA REGIONALE

Seduta del 1.5.MAG.2015 Deliberazione N. 364

L'anno il giorno del mese di1.5.MAG.2015....
negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig.
..... con l'intervento dei componenti:

LUCIANO D'ALFONSO

1.	DI MATTEO ASSENTE	6.	PAOLUCCI
2.	LOLLI	7.	PEPE
3.		8.	
4.	MAZZOCCA ASSENTE	9.	SCLOCCO
5.		10.	

Walter Gariani

Svolge le funzioni di Segretario.....

OGGETTO

Legge Regionale 04/01/2014, n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo" – Artt. 19-21 – Provvedimenti in materia di gestione delle Foreste Demaniali Regionali – Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo.

La Giunta Regionale

VISTA la L.R. 03/04/1995, n. 28 "Norme concernenti la gestione delle foreste demaniali regionali";

VISTA la LR. 04/01/2014, n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo" e in particolare gli articoli 19 (Patrimonio Regionale), 20 (Amministrazione del patrimonio silvo-pastorale regionale) e 21 (Interventi nel patrimonio silvo-pastorale regionale);

VISTO il documento "Disciplina della concessione in affitto dei pascoli ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo", approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13.05.2002;

RILEVATO che la L.R. 04.01.2014 n. 3 dispone, all'articolo 21 c. 7, che il Servizio competente in materia di Politiche Forestali può concedere a titolo oneroso, a soggetti pubblici o privati, sulla base delle previsioni del Piano di Gestione di cui al c. 3 dello stesso articolo e compatibilmente con le finalità di cui all'art. 19 c. 3, l'uso temporaneo dei beni immobili facenti parte del patrimonio agro-

silvo-pastorale della Regione e che i criteri e le modalità della concessione sono stabiliti con atto della Giunta Regionale;

CONSIDERATO che le innovazioni legislative di cui alla Legge Regionale 3/2014 hanno di fatto reso inapplicabili le modalità e le procedure di cui alla previgente normativa e che pertanto non è più possibile utilizzare la "Disciplina della concessione in affitto dei pascoli ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo" approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13/05/2002;

CONSIDERATO altresì che fra le innovazioni di cui sopra risulta di particolare rilievo la necessità di provvedere alla redazione e all'approvazione del Piano di Gestione di cui all'art. 21 c. 3 della L.R. 3/2014, attività di particolare complessità che si stima possa essere espletata in circa due anni di lavori;

CONSIDERATO che in relazione a quanto sopra esposto, occorre necessariamente provvedere all'approvazione di un documento volto a individuare procedure, criteri e requisiti in linea con le norme attuali e con gli obiettivi che la Regione intende perseguire con la gestione del proprio demanio forestale ai sensi della L.R. 3/2014,

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 353 del 12/05/2014, che autorizza il Dirigente pro-tempore del Servizio Politiche Forestali e Demanio Civici ed Armentizio:

- a predisporre, nelle more dell'elaborazione del Piano di gestione di cui all'art. 21 c.3 della L.R. 3/2014 una disciplina transitoria per la concessione in affitto dei pascoli ricadenti nel Demanio Forestale Regionale;
- a sottoporre la disciplina di cui sopra al Comitato per la Gestione delle Foreste Demaniali Regionali di cui all'articolo 21 della L.R. 3/2014;
- a trasmettere la Disciplina di cui sopra, anche ai sensi del c. 7 dell'articolo 21, alla Giunta Regionale per l'approvazione di competenza;

DATO ATTO che in ordine alla costituzione del Comitato per la Gestione delle Foreste Demaniali Regionali di cui all'art. 21 c. 3 della richiamata L.R. 3/2014, nonostante la richiesta del Servizio Politiche Forestali non risulta pervenuta alcuna designazione;

DATO ATTO che la gestione del Demanio Forestale Regionale è affidata agli uffici Amministrazione Foreste Demaniali Regionali di cui all'art. 3 della L.R. 03/04/1995 n. 28, gestiti dal Corpo Forestale dello Stato ai sensi della vigente Convenzione fra Regione Abruzzo e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato sottoscritta in data 19/12/2013;

ESAMINATO il documento "Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti nel Demanio forestale della Regione Abruzzo" redatto dal competente Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio;

RILEVATO che nel corrente mese di maggio 2015 risultano in scadenza numerose concessioni relative a lotti pascolivi ricadenti nell'ambito delle Foreste Demaniali Regionali;

CONSIDERATO che l'attuazione delle procedure di cui al documento "Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti nel Demanio forestale della Regione Abruzzo" richiede tempi non compatibili con l'esigenza di pervenire alla stipula dei necessari contratti di concessione dei beni di cui trattasi, con evidenti conseguenze negative ascrivibili: all'impossibilità di provvedere alla loro razionale utilizzazione con conseguente degrado ed impoverimento del cotico erboso; ai mancati introiti per le casse regionali; ai notevoli disagi per gli allevatori che concorrono all'assegnazione dei lotti stessi in ordine alla necessità di trovare altri pascoli per le esigenze aziendali;

RITENUTO pertanto necessario autorizzare il Dirigente pro-tempore del Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio a porre in atto tutti gli adempimenti necessari a concedere agli allevatori titolari di concessione in scadenza nel mese di maggio 2015, nel caso gli stessi producano richiesta in tal senso e nelle more dell'attivazione e conclusione delle procedure sopra richiamate, una proroga straordinaria del periodo di concessione pari ad anni uno decorrente dalla data di naturale scadenza della concessione in essere alle medesime condizioni stabilite nei contratti a suo tempo sottoscritti;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio Regionale;

VISTA la L.R. 77/99;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole ed il Dirigente del Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio, ciascuno per le rispettive competenze, apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento, hanno attestato la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità della presente deliberazione;

RITENUTO di autorizzare l'Ufficio competente alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini;

A **VOTI** unanimi espressi nelle forme di legge:

delibera

per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di approvare** il documento "Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti nel Demanio forestale della Regione Abruzzo", costituito da n. 08 pagine a stampa in formato A4, completo dei seguenti allegati: Allegato 1 (schema di Lettera di Invito, costituito da n. 06 pagine a stampa in formato A4); Allegato 2 (schema di domanda, costituito da n. 03 pagine a stampa in formato A4); Allegato 3 (schema di capitolato d'oneri, costituito da n. 06 pagine a stampa in formato A4);); Allegato 4 (schema di contratto, costituito da n. 06 pagine a stampa in formato A4) per un totale complessivo di n. 29 facciate;
2. **di precisare** che gli schemi costituenti agli allegati di cui al punto 1) possono essere in sede di gara apportate le necessarie modifiche ed integrazioni;
3. **di considerare** il documento di cui al precedente punto 1 completo di allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
4. **di autorizzare** il Dirigente pro-tempore del Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio a porre in atto tutti gli adempimenti necessari a concedere agli allevatori titolari di concessione in scadenza nel mese di maggio 2015, nel caso gli stessi producano richiesta in tal senso e nelle more dell'attuazione delle Procedure di cui al precedente punto 1 una proroga straordinaria del periodo di concessione pari ad anni uno decorrente dalla data di naturale scadenza della concessione in essere, alle medesime condizioni stabilite nei contratti sottoscritti a suo tempo;
5. **di considerare** il presente provvedimento definitivo;
6. **di pubblicare** sul BURAT il presente provvedimento, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini.



ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. **364** del **15 MAG. 2015**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gubiani)

M. Autoc. Uta Amile



REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole

SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO
Ufficio Coordinamento e Gestione Interventi nel Settore Forestale



L. R. 04.01.2014 n. 3

GESTIONE DELLE FORESTE DEMANIALI REGIONALI

**Procedure e criteri per la concessione dei pascoli
ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(DOTT. FOR. FRANCESCO CONTU)

Contu

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(DOTT. FRANCO LA CIVITA)

La Civita

1. PREMESSA

Il Demanio Forestale della Regione Abruzzo è costituito dai Vivaia Forestali e dalle Foreste Demaniali Regionali. Queste ultime sono formate da terreni in gran parte coperti da boschi e da pascoli permanenti ed hanno un'estensione complessiva di oltre 11.000 ettari, distribuiti sul territorio di tutte le province abruzzesi. Per la loro gestione sono stati istituiti, con L.R. 28/1995, gli Uffici Amministrazione Foreste Demaniali Regionali, con sede in Castel di Sangro (AQ), L'Aquila e Pescara, quali strutture territoriali gestite dal Corpo forestale dello Stato in regime di convenzione, ma afferenti al Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio della Regione Abruzzo.

Buona parte del Demanio Forestale Regionale, proprio in virtù dell'elevata valenza naturalistica da esso posseduta, ricade all'interno di aree protette (riserve naturali, parchi nazionali ed aree della Rete Natura 2000), svolgendo di fatto anche un'importantissima funzione naturalistica e di tutela del territorio.

I terreni demaniali utilizzati o utilizzabili per il pascolamento di bestiame domestico ammontano a oltre 4.000 ettari e sono già oggi in parte concessi ad allevatori che li utilizzano stagionalmente per la cosiddetta "monticazione", pratica che in ambito appenninico sostituisce l'alpeggio che viene praticato nei contesti alpini. Si tratta di fatto di una transumanza verticale, operazione con la quale il bestiame si sposta dalle aree poste a quote basse verso i pascoli montani al fine di utilizzare questi ultimi nel periodo estivo.

La Regione Abruzzo con D.G.R. n. 224/2002 ha approvato una specifica disciplina finalizzata alla regolamentazione delle concessioni dei pascoli demaniali. Tale disciplina, essendo ormai trascorsi più di dieci anni dalla sua approvazione ed essendo nel frattempo intervenute innovazioni di carattere legislativo ed ordinamentale, ha di fatto esaurito la sua efficacia. Per tale motivo è necessario stabilire una nuova disciplina che tenga conto di tutti i cambiamenti intervenuti nel settore, cui vanno aggiunte le mutate condizioni socio-economiche del comparto zootecnico e del settore primario in generale: infatti, anche grazie alle agevolazioni e agli incentivi economici previste dalla Politica Agricola Comune si assiste a un progressivo ritorno alle attività tradizionali, comprese quelle legate all'allevamento.

Insieme a questi aspetti di carattere socio-economico e regolamentare devono essere tenuti nella giusta considerazione quelli legati alla multifunzionalità del patrimonio demaniale regionale, che deve essere gestito non solo per valorizzare le attività produttive che in esso si svolgono ma anche per garantire che aspetti quali la tutela degli equilibri naturali, la ricerca scientifica e la salvaguardia delle attività tradizionali e legate all'utilizzazione sostenibile delle risorse abbiano la giusta importanza.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La gestione del patrimonio demaniale regionale trova i suoi principali riferimenti normativi nella L.R. n. 28 del 1995 "Norme concernenti la gestione delle Foreste Demaniali Regionali" e nella L.R. n. 3 del 2014 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo". In quest'ultima sono contenute disposizioni specifiche sulle funzioni del demanio forestale regionale (Titolo V artt. 19 - 21): il patrimonio demaniale regionale è amministrato in maniera attiva e sostenibile, con particolare riguardo per gli aspetti legati alla tutela dell'ambiente in generale, alla promozione di attività ricreative, didattiche e culturali, ad attività innovative e sperimentali, non tralasciando gli aspetti socio-economici legati alla valorizzazione qualitativa e quantitativa delle produzioni e alla creazione di filiere e di prodotti di nicchia.

Sulla gestione delle superfici a pascolo non vi sono, nelle norme regionali, disposizioni particolareggiate: l'art. 42 della legge 3/2014 disciplina l'utilizzo dei pascoli nella regione, mentre l'art. 75 riporta le sanzioni amministrative derivanti dal mancato rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 45. La loro utilizzazione deve pertanto contribuire al raggiungimento dei già citati obiettivi generali individuati o comunque individuabili nelle norme regionali.



Per quanto concerne le disposizioni di carattere generale, con particolare riferimento al regime dei vincoli e delle tutele, nelle more dell'approvazione del Regolamento di attuazione della L.R. N. 3/2014 si applicano le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale in vigore per le varie Province Abruzzesi.

La possibilità di concedere a terzi a titolo oneroso i beni facenti parte del Demanio Forestale Regionale è prevista all'articolo 21 comma 7 dalla già richiamata L.R. 3/2014: *"Il Servizio di cui all'articolo 6, comma 2, può concedere a titolo oneroso a soggetti pubblici o privati, sulla base delle previsioni del Piano di gestione e compatibilmente con le finalità previste dall'articolo 19, comma 3, l'uso temporaneo dei beni immobili facenti parte del patrimonio agro-silvo-pastorale regionale; i criteri e le modalità della concessione sono stabiliti con atto della Giunta Regionale"*.

Quindi, anche al fine di raggiungere gli obiettivi prefigurati dalla norma, compatibilmente con la funzione pubblica dei beni demaniali e nel rispetto della normativa vigente in materia, la Regione Abruzzo può affidare lotti pascolivi afferenti al Demanio Regionale ad allevatori, attraverso concessioni amministrative regolamentate dalla normativa vigente in materia di affitto di fondi rustici e di beni demaniali. La normativa nazionale in tale campo è piuttosto ampia e mira essenzialmente alla definizione di alcuni aspetti da sempre oggetto di discussione come le modalità di individuazione dei concessionari, la durata dei contratti, la definizione del canone, etc..

Per quanto concerne la concessione dei beni facenti parte del demanio forestale regionale, oltre alle suddette norme regionali, trovano applicazione le norme in materia di concessioni amministrative e, in parte e ove compatibili, quelle in materia di contratti agrari nonché il D. Lgs. 18.05.2001 n. 228 *"Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57"*. Inoltre, al fine di individuare le procedure e i criteri da porre in essere per l'aggiudicazione, costituiscono riferimento le normative in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Sulla questione inerente la natura dei beni demaniali forestali delle Regioni è intervenuta la Cassazione Civile a Sezioni Unite con sentenza 24.5.1991 n. 5889, precisando che *"le foreste - le quali se appartenenti allo stato erano soggette al regime giuridico del patrimonio indisponibile, ai sensi del coordinato disposto di cui agli art. 826 2° comma e 828 c.c. (è pacifico in giurisprudenza e dottrina che l'espressione "demanio forestale" venne adoperata dalla norma in senso improprio con riferimento alla qualifica fattane nelle precedenti leggi speciali, e non già con riferimento alla conduzione giuridica del demanio) sono state trasferite alle Regioni in forza dell'articolo 68 1 comma del DPR 24 luglio 1977 n. 616 (con eccezioni previste dai commi 2,3, e 5 dello stesso articolo) e fanno parte del patrimonio indisponibile delle stesse"*.

La condizione giuridica dei beni del patrimonio indisponibile è quindi quella enunciata dal citato articolo 828 del c.c. (norma di carattere generale applicabile attualmente anche ai beni delle regioni) attraverso l'indicazione di due caratteristiche: assoggettamento *"alle regole particolari che li concernono e se non diversamente previsto alle norme del codice civile"*; divieto di *"sottrazione alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano"*.

Per poter concedere in uso ai soggetti privati interessati porzioni del Demanio Forestale Regionale, nei limiti previsti dalla legge regionale 3 del 2014, deve pertanto sussistere la permanenza in capo alla PA di poteri autoritativi, esercitati mediante lo strumento tecnico-giuridico della "concessione costitutiva", anche se non espressamente previsto dalle leggi, perché *"si ritiene unanimemente che la concessione sia il normale provvedimento attributivo ai privati dell'uso eccezionale di detti beni. Ciò deve ritenersi in particolare per le foreste, atteso che l'articolo 107 del Regio Decreto 30 dicembre 1927 n. 3267 (applicabile anche alle regioni dopo il trasferimento) prevede la inalienabilità di detti beni"*. (Cass. Cit.)

Appare peraltro ovvio come l'Ente Pubblico, proprio in virtù della sua natura, deve comunque osservare principi fondamentali quali la convenienza, l'imparzialità dell'azione amministrativa nei confronti dei terzi contraenti e la salvaguardia dell'interesse pubblico. Per contro le imprese devono possedere requisiti tecnici e morali tali da garantire all'Ente l'ottimale perseguimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione dei beni amministrati.

Per quanto attiene alla procedura da porre in atto per individuare il concessionario dei beni di cui trattasi, il criterio di scelta più rispondente per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 3 dell'art. 19 della L.R. 3/2014 è, in analogia a quanto accade nell'ambito dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Infatti, per la natura stessa dei beni gestiti e per le molteplici funzioni pubbliche che essi svolgono in favore dell'intera collettività, la scelta del concessionario non può essere effettuata avendo a riferimento solo meri criteri di prezzo.

A tal fine costituisce riferimento il D.Lgs. 163/2006 che al comma 2 dell'art. 53 tratta la metodologia da adottare per la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa: *"...l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara o nel capitolato d'onori o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcilla in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato. L'amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga impossibile la ponderazione per ragioni dimostrabili, indica nel bando di gara o nel capitolato d'onori o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo l'ordine decrescente d'importanza dei criteri"*.

Per quanto sopra la concessione dei pascoli demaniali deve avvenire attraverso procedure ristrette, con l'individuazione del concessionario in base all'offerta economicamente più vantaggiosa.


Altro aspetto da sempre oggetto di controversie è quello relativo alla durata dei contratti di concessione. Fatta salva la possibilità della P.A. concedente di revocare la concessione in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico, il riferimento normativo è da ricercare nella normativa sui contratti agrari. L'art. 3 della L. n. 203 del 03.05.1982 "Norme sui contratti agrari" recita testualmente: *"Al fine di soddisfare le particolari esigenze delle imprese agricole dei territori dichiarati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le regioni sono delegate a determinare, sentito il parere delle comunità montane, in base alla natura del terreno, alla sua estensione, al livello altimetrico ed alle destinazioni o vocazioni culturali, le zone ricomprese in tali territori, quali delimitati ai sensi della predetta legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nelle quali la durata minima dei nuovi contratti di affitto, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, è ridotta a sei anni, quando oggetto del contratto siano uno o più appezzamenti di terreno non costituenti, neppure unitamente ad altri fondi condotti dall'affittuario, una unità produttiva idonea ai sensi dell'articolo 31 della presente legge"*. L'art. 52 della stessa legge 203/82 tratta in maniera specifica la durata dei contratti dei terreni montani destinati all'alpeggio recitando testualmente: *"Per i terreni montani destinati ad alpeggio, quando sussistano edifici ed attrezzature per l'alloggio del personale e per il ricovero del bestiame, possono essere stipulati contratti di affitto di durata inferiore a quella stabilita dall'articolo 1, purché non inferiore a sei anni"*.

Pertanto la durata dei contratti di concessione dei pascoli demaniali regionali può essere fissata in anni sei.

Per la determinazione del canone di concessione da porre a base d'asta per la concessione dei pascoli ricadenti nel Demanio Forestale Regionale, l'Ufficio regionale competente per l'Amministrazione delle Foreste Demaniali provvede alla predisposizione di schede tecniche riportanti, per ogni lotto pascolivo, le caratteristiche tecniche ed agronomiche del bene, il carico ammissibile, espresso in Unità Bovino Adulto (U.B.A.), il periodo di pascolamento, i riferimenti catastali, ed ogni altro utile elemento. Il canone da porre a base d'asta viene determinato dallo stesso Ufficio con apposita perizia tecnico estimativa.

3. OBIETTIVI

Come già dianzi accennato, la gestione dei beni afferenti al Demanio Forestale Regionale, in base a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 19 della L.R. 3/2014, è volta al perseguimento dei seguenti obiettivi generali:



- salvaguardia ambientale, prevenzione del dissesto idrogeologico, incremento del patrimonio faunistico e della biodiversità, tutela e miglioramento del paesaggio e delle risorse di particolare interesse naturalistico, culturale e storico;
- ricerca e sperimentazione;
- promozione di attività ricreative, didattiche e culturali;
- promozione delle attività economiche nel campo della selvicoltura sostenibile, dell'agricoltura di montagna, dell'allevamento del bestiame e delle attività connesse;
- incremento delle produzioni della selvicoltura e sviluppo delle attività di trasformazione del legno.

All'interno dei suddetti obiettivi generali la presente disciplina è volta, nell'interesse generale della collettività, al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

1. favorire la permanenza delle popolazioni locali e la stabilizzazione di attività produttive nelle aree montane interne;
2. valorizzare i prodotti tipici regionali;
3. garantire la continuità gestionale dei lotti pascolivi da parte di titolari di precedenti concessioni che abbiano stabilito un rapporto fiduciario con l'Amministrazione regionale;
4. favorire la nascita e l'insediamento, soprattutto nelle aree marginali e montane della Regione, di nuove attività legate all'utilizzazione sostenibile delle risorse naturali, all'agricoltura e alla zootecnia montana;
5. favorire l'imprenditoria giovanile e quella femminile;

L'allevamento zootecnico nelle aree montane è determinante per il perseguimento di molti di tali obiettivi. In particolare esso, oltre a salvaguardare aspetti socio economici legati al sostentamento di economie marginali, risulta fondamentale per la tutela degli equilibri idrogeologici e per la salvaguardia della biodiversità.

4. I PASCOLI DEMANIALI REGIONALI

Il Patrimonio Forestale afferente al Demanio Regionale, come precedentemente detto, ammonta a ca. 11.000 ettari. Di questi, la maggior parte è costituita da boschi, ma comunque una parte consistente è costituita da pascoli o comunque da aree potenzialmente pascolabili.

La maggior parte delle aree pascolive regionali è localizzata nell'Alto Sangro all'interno delle Foreste Demaniali attualmente gestite dall'Ufficio Amministrazione Foreste Demaniali Regionali di Castel di Sangro, in un'area, quella degli Altipiani Maggiori d'Abruzzo, da sempre oggetto di attività legate all'allevamento ovino transumante. Tuttavia aree pascolive di una certa consistenza si trovano anche all'interno delle aree demaniali situate in altre zone della provincia di L'Aquila e nelle province di Teramo, Chieti e Pescara.

I pascoli demaniali sono ubicati tutti nella fascia montana dell'Appennino abruzzese e proprio in virtù della loro collocazione sono giocoforza utilizzabili solo nel periodo estivo: nelle more dell'approvazione del regolamento attuativo della L.R. 3/2014 il periodo di utilizzo previsto, così come sancito dalle vigenti P.M.P.F. è in tali aree di norma compreso tra il 10 giugno e il 30 ottobre. Tuttavia, stante la necessità di redigere per ogni lotto un'apposita scheda analitica, la stessa conterrà anche il periodo nel quale, tenendo nel debito conto le inderogabili esigenze di conservazione del cotico erboso nell'ambito dell'ecosistema pascolo, il singolo lotto potrà essere utilizzato. L'immissione degli animali al pascolo non potrà in ogni caso essere effettuata in data anteriore al 15 maggio e il pascolamento non potrà protrarsi oltre il 15 novembre di ogni singola annualità.

5. PROCEDURE

La concessione dei pascoli demaniali regionali è disposta ponendo in atto precise procedure, che sono di seguito delineate.

A. Acquisizione delle manifestazioni di interesse.

Almeno sei mesi prima della scadenza delle concessioni in essere per i singoli lotti pascolivi amministrati, l'Ufficio competente per la gestione del lotto provvede a elaborare e pubblicare per almeno 15 gg. consecutivi sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo apposito avviso finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse per l'ottenimento in concessione dello stesso.

Possono manifestare interesse alla concessione esclusivamente Imprenditori Agricoli Professionali, iscritti alla Camera di Commercio, in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali e in possesso di un numero di capi di bestiame tale da garantire il carico minimo previsto per il lotto pascolivo.

B. Invito dei soggetti interessati.

Trascorsi i termini fissati nell'avviso di cui alla precedente lettera A. l'Ufficio competente invita i soggetti che hanno prodotto manifestazione di interesse a presentare la propria offerta, stabilendo termini e modalità per la presentazione della stessa. Alla lettera di invito, redatta secondo 'Allegato 1, dovranno essere allegati:

- A. Schema di domanda (Allegato 2);
- B. Scheda analitico-descrittiva del lotto pascolivo oggetto di concessione, contenente:
 - a. Descrizione dettagliata del lotto pascolivo;
 - b. Specie ammesse al pascolamento;
 - c. Carico minimo, massimo ed ottimale espresso in Unità Bovine Adulte (U.B.A.);
 - d. Canone minimo di concessione posto a base d'asta;
- C. Capitolato d'oneri di concessione redatto in conformità all'Allegato 3;
- D. Schema di contratto redatto in conformità all'Allegato 4.

C. Presentazione delle domande.

La domanda dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello (Allegato 2), sottoscritto dal legale rappresentante della ditta richiedente. Unitamente alla domanda dovrà essere presentata l'offerta relativa al canone di concessione per il bene da concedere, espressa in cifre e in lettere, posta in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi dal richiedente. Alla domanda dovrà inoltre essere allegata tutta la documentazione richiesta nella lettera di invito di cui alla precedente lettera A.

D. Commissione giudicatrice.

Entro 30 giorni decorrenti dallo scadere dei termini di cui al punto 2, le offerte saranno esaminate da apposita Commissione, nominata con provvedimento del Dirigente del competente Servizio, costituita: dal Dirigente del competente Servizio della Giunta Regionale; in qualità di Presidente; da un funzionario tecnico di categoria D del competente Servizio della Giunta Regionale; dal responsabile del competente Ufficio preposto all'amministrazione delle Foreste Demaniali Regionali.

E. Aggiudicazione.

Le offerte saranno valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione concedente, in analogia a quanto stabilito nel D.Lgs. 163/2006 e nel relativo Regolamento di attuazione approvato con DPR 207/2010.

A tal fine sono adottati i criteri e i relativi punteggi di seguito specificati:



I) Offerta economica: fino a punti 35

Con riferimento al punteggio dell'offerta economica, fino alla concorrenza di punti 35, lo stesso sarà individuato come segue:

- a) all'offerta il cui prezzo proposto è quello massimo tra tutti i partecipanti verranno assegnati punti 35;
- b) alle offerte con prezzo inferiore a quello massimo verrà assegnato il punteggio risultante dall'applicazione della seguente formula:

punteggio attribuito = (prezzo offerto x 35)/prezzo massimo

In applicazione del D.lgs. 228/2001, art. 6 comma 4-bis, nel caso in cui "abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra 18 e 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara". Pertanto, qualora il giovane imprenditore dichiari di volersi avvalere della norma di cui sopra e dichiari di voler corrispondere il canone minimo, allo stesso verrà attribuito il punteggio massimo.

II) Sede legale ed operativa: fino a punti 35.

Per sede operativa si intende una sede opportunamente denunciata risultante dagli atti dell'impresa. Nel caso di associazioni tra imprese (consorzi, ATI, etc.) per l'attribuzione dei punteggi si prendono in considerazione la sede legale ed operativa di tutte le imprese componenti l'associazione.

- a) Sede legale ed operativa dell'impresa in comune montano (ai sensi della L. 1102/72) della Regione Abruzzo da almeno 10 anni **punti 35**
- b) Sede legale ed operativa dell'impresa in comune non montano della Regione Abruzzo da almeno 10 anni **punti 25**
- c) Sede legale ed operativa dell'impresa in comune montano (ai sensi della L. 1102/72) della Regione Abruzzo da almeno 8 anni **punti 20**
- d) Sede legale ed operativa dell'impresa in comune non montano della Regione Abruzzo da almeno 8 anni **punti 15**
- e) - Sede legale ed operativa dell'impresa in comune montano (ai sensi della L. 1102/72) della Regione Abruzzo da almeno 3 anni **punti 10**
- f) Sede legale ed operativa dell'impresa in comune non montano della Regione Abruzzo da almeno 3 anni **punti 05**
- g) Richiedente non rientrante nelle precedenti categorie **punti 00**

III) Concessionario uscente dallo stesso lotto pascolivo: nel caso in cui il richiedente sia concessionario uscente dal lotto pascolivo in scadenza **punti 20**

IV) Imprenditoria giovanile: imprenditori con età pari o inferiore a quaranta anni ... **punti 05**

V) Imprenditoria femminile: imprenditori di sesso femminile: **punti 05**

La Commissione, in seduta riservata, esamina le domande pervenute ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai punti II, III, IV e V e redige apposito verbale.

Successivamente in seduta pubblica rende noti gli esiti di detta valutazione e procede all'apertura delle buste contenenti le offerte relative al canone di cui al punto I.

Il lotto è attribuito al richiedente che raggiunge il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio tra due o più concorrenti, il lotto pascolivo è concesso al concorrente di minore età. Per le forme associative si considera l'età del legale rappresentante.

Dei lavori della Commissione e degli esiti degli stessi è redatto apposito verbale.

F. Comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

L'Ufficio preposto all'amministrazione delle Foreste Demaniali Regionali entro 10 gg. dalla redazione del verbale di aggiudicazione comunica l'avvenuta assegnazione, invitando l'aggiudicatario alla stipula dell'atto di concessione e alla firma del capitolato d'oneri, previo

pagamento della prima annualità del canone di aggiudicazione e a seguito della presentazione di una polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi contrattuali e di una polizza fidejussoria a garanzia dei beni concessi.

G. Consegna del lotto pascolivo

Ad avvenuta stipula e registrazione dell'atto di concessione viene consegnato formalmente il lotto pascolivo all'aggiudicatario, previa redazione di apposito verbale di consegna. Nel processo di concessione dei pascoli demaniali regionali i richiedenti possono avvalersi dell'assistenza delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, attraverso le loro emanazioni provinciali.

H. Revoca della concessione.

Costituiscono motivi di revoca della concessione, con rescissione anticipata del contratto senza rimborso del canone di concessione versato:

- a) grave inadempienza agli obblighi contrattuali;
- b) violazione della disposizione di cui al comma 10 dell'art. 42 L.R. 3/2014;
- c) violazione delle norme e degli adempimenti in materia di sanità animale;
- a) violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) violazione delle norme in materia di assunzione della manodopera;
- f) l'aver effettuato nell'arco della durata della concessione più di due infrazioni, contestate formalmente dall'Ufficio gestore, alle prescrizioni riportate nel capitolato di concessione;
- g) mancato pagamento della sanzione comminata in applicazione della normativa vigente e/o di quanto previsto nel capitolato di concessione;
- h) mancato utilizzo del pascolo per una annualità non dovuto a cause di forza maggiore come individuate dalle norme comunitarie in materia di politiche agricole.

Nel caso di revoca della concessione con rescissione anticipata del contratto dovuta ad inadempienze contrattuali l'Amministrazione concedente può rivalersi nei confronti del concessionario per il recupero dei crediti vantati, attraverso l'escussione della polizza fidejussoria, emessa a garanzia degli obblighi contrattuali.

6. NORME TRANSITORIE E FINALI

Per gli aspetti non espressamente definiti nel presente documento, trovano applicazione per quanto compatibili le norme nazionali sull'affitto dei fondi rustici e sulla concessione dei beni demaniali e facenti parte del patrimonio indisponibile delle PP.AA., le vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e la L.R. 3/2014 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo".



CARTA INTESATA SERVIZIO O UFFICIO COMPETENTE

Prot. n. _____ del ____/____/____

Oggetto: Concessione del lotto pascolivo denominato _____, di proprietà della Regione Abruzzo, sito nel comune di _____ (____), all'interno della Foresta Demaniale Regionale "_____" per uso esclusivo di pascolo per bestiame _____, in catasto al Foglio n. _____, particelle nn. _____, di superficie pari a ettari _____, ca _____, aa _____.

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. ____ del ____/____/____ ed in attuazione della normativa vigente in materia, il giorno del mese di dell'anno, presso la sede dell'Ufficio _____, Via _____, _____, alle ore _____, si procederà all'aggiudicazione, per un massimo di anni 6 (sei), del lotto pascolivo denominato _____, sito in località _____ nel Comune di _____ (____).

A. Durata e caratteristiche della concessione

Fermo restando che la natura e le caratteristiche della concessione sono descritte nell'apposito contratto e capitolato, la durata della concessione è stabilita in anni sei e con inizio dalla data di stipula del contratto e firma del capitolato di concessione.

Il canone di concessione posto a base d'asta è pari a € _____ (diconsi _____), così come determinato con perizia tecnico estimativa dell'Ufficio competente.

Sono ammesse solo offerte in aumento.

Per ogni e qualsiasi arredo dei fabbricati dati in concessione, non presenti al momento della consegna e non riportati nel verbale redatto in tale data, dovrà provvedere il concessionario a sua cura e spese.

Il pascolo è destinato esclusivamente alla monticazione di bestiame _____, al massimo _____ nella misura non superiore al ____% del carico ottimale.

Il carico ottimale è stabilito in _____ U.B.A.;

Il carico massimo consentito è stabilito in _____ U.B.A.;

Il carico minimo necessario è stabilito in _____ U.B.A..

Per maggiori dettagli circa le caratteristiche del pascolo e delle infrastrutture presenti, si rimanda alla allegata scheda analitico-descrittiva del lotto pascolivo.

B. Norme per la partecipazione.

Possono partecipare alla gara i soggetti, singoli o associati che rivestono la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, iscritti alla Camera di Commercio, in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali e in possesso di un numero di capi di bestiame tale da garantire il carico minimo previsto per il lotto pascolivo.

L'offerta dovrà essere redatta sull'apposito modello e sottoscritta dal legale rappresentante.

Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo
ALLEGATO 1: Schema di Lettera di Invito per la concessione di lotti pascolivi ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo

Unitamente all'offerta economica per il bene in concessione, espressa in cifre e in lettere, il partecipante dovrà inoltre dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni:

- 1) di aver preso visione del bando di gara, degli schemi di contratto e di capitolato relativi alla concessione del lotto pascolivo denominato _____, di accettarli e di attuarli in ogni loro parte, in caso di aggiudicazione del pascolo;
- 2) di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta valutazione di calcolo, in cui possa essere incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;
- 3) di essere in possesso di struttura organizzativa adeguata alla buona gestione dei beni oggetto di concessione;
- 4) di improntare la propria attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
- 5) che l'impresa individuale o collettiva non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato, nonché che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della concessione;
- 6) che l'impresa è in regola con le norme in materia di imposte, tasse e contributi;
- 7) che l'interessato (sia individualmente che in qualità di legale rappresentante) non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di concessione;
- 8) che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per reati relativi alla condotta professionale dell'interessato, nè a carico del legale rappresentante;
- 9) di non partecipare alla procedura in più di una associazione temporanea e neppure in forma individuale (qualora abbia partecipato in associazione);
- 10) che l'impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione previste per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili.

A completamento dell'offerta andrà allegata, a pena di esclusione della gara:

• **per imprese individuali:**

- copia di un documento di identità in corso di validità;
- visura camerale dell'Azienda Agricola/Società Agricola afferente al richiedente, attestante l'iscrizione al Registro Imprese e al REA;
- dichiarazione in carta semplice con la quale il richiedente attesta di essersi recato nei luoghi oggetto di concessione, di aver preso piena visione e cognizione di tutte le circostanze generali e particolari relative al lotto pascolivo e di averlo trovato di suo gradimento. Nella suddetta dichiarazione andrà attestato anche il possesso di tutti i requisiti di carattere generale e particolare, relativi all'azienda e all'attività che essa svolge, ivi compreso il possesso dei requisiti, così come individuati dal comma 1 dell'art. 17 del DPR n. 34 del 24.01.2000, ad esclusione dei punti *l* ed *m*;

• **per imprese associate:**

- copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;



ALLEGATO 1: Schema di Lettera di Invito per la concessione di lotti pascolivi ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo

- elenco nominativo di ciascun associato (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo);
- visura camerale o copia dell'atto costitutivo dell'impresa agricola associata o di scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in carta semplice con la quale il richiedente attesta di essersi recato nei luoghi oggetto di concessione, di aver preso piena visione e cognizione di tutte le circostanze generali e particolari relative al lotto pascolivo e di averlo trovato di suo gradimento. Nella suddetta dichiarazione andrà attestato anche il possesso di tutta una serie di requisiti di carattere generale e particolare relativi all'azienda e all'attività che essa svolge, ivi compreso il possesso dei requisiti, così come individuati dal comma 1 dell'art. 17 del DPR n. 34 del 24.01.2000, ad esclusione dei punti *i* ed *m*;
- **per cooperative agricole:**
 - copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
 - atto costitutivo ed elenco soci;
 - dichiarazione in carta semplice con la quale il richiedente attesta di essersi recato nei luoghi oggetto di concessione, di aver preso piena visione e cognizione di tutte le circostanze generali e particolari relative al lotto pascolivo e di averlo trovato di suo gradimento. Nella suddetta dichiarazione andrà attestato anche il possesso di tutta una serie di requisiti di carattere generale e particolare relativi all'azienda e all'attività che essa svolge, ivi compreso il possesso dei requisiti, così come individuati dal comma 1 dell'art. 17 del DPR n. 34 del 24.01.2000, ad esclusione dei punti *i* ed *m*;
- **per associazioni temporanee di scopo**
 - copia di un documento di identità in corso di validità del capofila;
 - copia di scrittura privata autenticata;
 - dichiarazione in carta semplice con la quale il richiedente attesta di essersi recato nei luoghi oggetto di concessione, di aver preso piena visione e cognizione di tutte le circostanze generali e particolari relative al lotto pascolivo e di averlo trovato di suo gradimento. Nella suddetta dichiarazione andrà attestato anche il possesso di tutta una serie di requisiti di carattere generale e particolare relativi all'azienda e all'attività che essa svolge, ivi compreso il possesso dei requisiti, così come individuati dal comma 1 dell'art. 17 del DPR n. 34 del 24.01.2000, ad esclusione dei punti *i* ed *m*;

L'offerta, completa degli allegati, andrà inserita in busta, chiusa e sigillata, riportante all'esterno la scritta: "offerta per la concessione del lotto pascolivo denominato _____ sito in comune di _____ ().

La busta sigillata contenente l'offerta andrà indirizzata a: Regione Abruzzo - Servizio/Ufficio _____ Via _____ () _____ () e dovrà pervenire al protocollo del ricevente entro le ore del giorno precedente a quello fissato per la gara, sia a mezzo del servizio postale tramite raccomandata r. r., sia mediante diretta consegna a mano.

L'Ente concedente non assume responsabilità per lo smarrimento di offerte a causa di inesatte indicazioni del recapito o di disguidi postali, né tantomeno per ritardi o mancate consegne.

Il termine previsto entro cui le offerte dovranno essere protocollate assume carattere perentorio e motivo di esclusione.

Le offerte presentate in difformità a quanto sopra non saranno considerate valide.



C. Criteri di aggiudicazione

Le offerte saranno valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione concedente secondo i criteri e i punteggi specificati nel documento "*Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo*" approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. ____ del _____.

In caso di rinuncia da parte dell'aggiudicatario, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di assegnarlo seguendo l'ordine decrescente della graduatoria o di indire una nuova procedura.

I partecipanti alla procedura, inseriti in graduatoria e non risultanti aggiudicatari, sono vincolati alla propria offerta per 15 (quindici) giorni a partire dalla data di aggiudicazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una singola offerta valida.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, mentre lo diverrà per l'Amministrazione concedente solo a seguito di firma del contratto da parte del soggetto a ciò competente.

D. Contratto

Entro 10 giorni dalla redazione del verbale di aggiudicazione, il concessionario sarà invitato alla stipula del contratto unitamente al capitolato d'oneri.

Ove, nel termine, previsto di ____ giorni l'aggiudicatario non si sia presentato alla sottoscrizione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, o non abbia predisposto tutta la documentazione necessaria, ivi compresi i depositi cauzionali e il pagamento della prima rata del canone di concessione, l'Ente concedente avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalle normative vigenti, oltre che all'aggiudicazione seguendo l'ordine decrescente della graduatoria o di indire una nuova procedura.

Il contratto conterrà espressa rinuncia dell'aggiudicatario ad ogni indennizzo per l'arredamento o per qualunque miglioria apportata ai beni di oggetto di concessione, nel senso che alla scadenza lo stesso dovrà lasciare completamente libero quanto dato in concessione, consegnando le chiavi al responsabile dell'Ente proprietario.

E' fatto divieto di sub concessione.

È altresì ammesso al pascolo solo bestiame di proprietà dell'aggiudicatario.

E. Canone di concessione

Il canone di concessione, corrispondente a quello offerto dall'aggiudicatario, sarà soggetto alla rivalutazione sulla base del 100% dell'indice FOI elaborato da ISTAT; dovrà essere pagato in un'unica rata alla scadenza annuale del contratto, pena la risoluzione anticipata dell'atto per inadempienza contrattuale.

La prima annualità del canone di concessione dovrà essere corrisposta prima della stipula del contratto di concessione, pena la perdita della priorità assunta nella graduatoria di aggiudicazione.

F. Deposito cauzionale

A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti il concessionario dovrà produrre, prima della stipula del contratto, una cauzione di importo pari ad una annualità del canone di concessione, resa sotto forma di fidejussione bancaria riscuotibile a semplice richiesta



ALLEGATO 1: Schema di Lettera di Invito per la concessione di lotti pascolivi ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo

dell'Ente proprietario, che dovrà espressamente prevedere: la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore.

La suddetta polizza dovrà essere operativa entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Ente proprietario e dovrà avere durata pari a quella della concessione, maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna del pascolo.

Dovrà inoltre essere prodotta, entro la data di stipula dell'atto di concessione del lotto pascolivo, una polizza fidejussoria a tutela dei beni concessi (rischio locativo per danni causati all'immobile di proprietà dell'Ente concedente), di importo garantito pari ad € 500.000,00, riscuotibile a semplice richiesta dell'Ente proprietario, che dovrà espressamente prevedere: la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Ente proprietario. Anche in questo caso la durata dovrà essere pari a quella della concessione maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna del pascolo. Le polizze fidejussoria saranno restituite soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili, la definizione e la verifica dei rapporti contrattuali.

G. Garanzie

Il concessionario prima della consegna del lotto pascolivo è tenuto ad attivare specifica polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, pena la mancata consegna del lotto pascolivo e il diniego all'alpeggio, di importo massimale di € 1.500.000,00, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario e dei propri dipendenti. Lo stesso qualora già in possesso di detta polizza RC per la sua azienda, dovrà produrre specifica appendice con la quale si estende la copertura anche ai beni concessi e alle attività che in essi vengono svolte ed elevare il massimale a quello richiesto.

H. Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione del contratto di concessione saranno a carico dell'aggiudicatario, ivi comprese quelle di bollo e registrazione.

I. Disposizioni finali

Per quanto non specificatamente contenuto nel presente documento si fa riferimento al contratto, al capitolato di concessione ed alle norme vigenti in materia.

La partecipazione all'asta comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando, schemi di contratto e capitolato allegati.

L. Normativa a tutela della privacy

Ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 27, commi 1 e 2, della legge 31/12/1996, n. 675:

1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla gestione della procedura, disciplinata dalla legge e dai regolamenti dell'Ente proprietario e saranno trattati anche successivamente all'eventuale assegnazione del lotto pascolivo per finalità inerenti la gestione del servizio;

2) il conferimento dei dati richiesti assume natura obbligatoria, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara o di decadenza dell'eventuale assegnazione;



Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo
ALLEGATO 1: Schema di Lettera di Invito per la concessione di lotti pascolivi ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo

3) i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l'Ente proprietario e potranno essere oggetto di comunicazione:

a) al personale dipendente dell'Ente proprietario implicato nel procedimento o ai soggetti comunque in esso coinvolti per ragioni di servizio;

b) a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

4) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;

5) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 della legge n. 675/96, norma cui si rinvia;

6) il titolare del trattamento è (Regione Abruzzo - Servizio _____) nella persona del Dirigente del Servizio medesimo.

Per tutte le informazioni relative alla concessione del lotto pascolivo denominato _____ è possibile rivolgersi all'Ufficio _____ tel. - e-mail _____ dal lunedì al venerdì dalle ore alle ore

Luogo e data

TIMBRO E FIRMA



ALLEGATO 2: Schema di Domanda per la concessione di lotti pascolivi ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo

Al Servizio _____

Via _____,

_____ ()

Oggetto: Domanda per la concessione del lotto pascolivo di proprietà della Regione Abruzzo, denominato " _____ ", sito nel comune di _____ ().

Il sottoscritto _____ nato a _____ ()
il ___/___/___ e residente in _____ () in via _____,
in qualità di¹ _____

VISTA

- la normativa vigente in materia di concessione di beni demaniali e di affitto dei fondi rustici;
- la L.R. 3/2014 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. _____ del ___/___/___, con la quale è stato approvato il documento "Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo" e gli allegati alla stessa, con particolare riferimento a:
 - 1) SCHEMA DI INVITO (All. 1)
 - 2) SCHEMA DI DOMANDA (All. 2)
 - 3) SCHEMA DI CAPITOLATO DI CONCESSIONE (All. 3)
 - 4)- SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE (All. 4)
 - 5) SCHEMA DI VERBALE DI CONSEGNA (All. 5)

CONSIDERATO

- che la Regione Abruzzo ha pubblicato sul proprio sito istituzionale in data ___/___/___ l'avviso finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse per la concessione del lotto pascolivo denominato " _____ ", sito nel comune di _____ ();
- che il sottoscritto è in possesso di tutti i requisiti di carattere generale, necessari per la partecipazione alla suddetta procedura concorsuale e che in data _____ ha manifestato il proprio interesse alla concessione del lotto pascolivo.

FORMULA ISTANZA DI CONCESSIONE

per il lotto pascolivo di proprietà della Regione Abruzzo, denominato " _____ ", sito nel comune di _____ (), di cui alla lettera di invito prot. _____ in data ___/___/___.

¹ Inserire la sede e la ragione sociale dell'Azienda Agricola/Società Agricola afferente al richiedente.

Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo
ALLEGATO 2: Schema di Domanda per la concessione di lotti pascolivi ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo

A tal fine:

1. Offre quale canone di concessione annuale la somma di € _____, (diconsi Euro _____ / _____).

2. Dichiaro²

<i>Oggetto della Dichiarazione</i>	SI / NO
Di avere la sede legale ed operativa dell'azienda in comune montano della Regione Abruzzo da almeno 10 anni	
Di avere la sede legale ed operativa dell'azienda nella Regione Abruzzo da almeno 10 anni	
Di avere la sede legale ed operativa dell'azienda in comune montano della Regione Abruzzo da almeno 5 anni	
Di avere la sede legale ed operativa dell'azienda nella Regione Abruzzo da almeno 5 anni	
Di avere la sede legale ed operativa dell'azienda in comune montano della Regione Abruzzo da almeno 3 anni	
Di avere la sede legale ed operativa dell'azienda nella Regione Abruzzo da almeno 3 anni	
Di essere concessionario uscente dallo stesso lotto pascolivo	
Di essere giovane imprenditore con età inferiore a 40 anni ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 bis del D.lgs. n. 228/2001	
Di essere imprenditrice di sesso femminile	
Di volersi avvalere, in quanto giovane imprenditore di età compresa tra 18 e 40 anni, di quanto disposto dal comma 4-bis, art. 6 del D.lgs. 228/2001 e pertanto di voler corrispondere, in caso di aggiudicazione del lotto, del canone minimo di concessione posto a base d'asta	

Dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, di essere **consapevole delle responsabilità penali** conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché delle **conseguenze amministrative** in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Allega alla presente la documentazione di seguito specificata:

1. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Visura camerale dell'Azienda Agricola/Società Agricola afferente al richiedente attestante l'iscrizione al Registro Imprese e al REA;
3. Dichiarazione in carta semplice con la quale:
 - attesta di essersi recato nei luoghi oggetto di concessione e di aver preso piena visione e cognizione di tutte le circostanze generali e particolari relative al lotto pascolivo e di averlo trovato di suo gradimento;

² Rispondere SI o NO in relazione al proprio status.



Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo

ALLEGATO 2: Schema di Domanda per la concessione di lotti pascolivi ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo

- di essere in possesso dei requisiti di carattere generale e particolare relativi all'azienda e all'attività che essa svolge, ivi compreso il possesso dei requisiti, così come individuati dal comma 1 dell'art. 17 del DPR n. 34 del 24.01.2000, ad esclusione dei punti *i* ed *m*;
- di aver preso visione della documentazione allegata alla DGR n. ____ del ____/____/____ di approvazione delle "Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo", degli schemi di contratto e di capitolato di concessione relativi al lotto pascolivo denominato _____, di accettarli e di attuarli in ogni loro parte, in caso di aggiudicazione del pascolo.

IN FEDE

Luogo

gg mm aaaa

Firma per esteso e leggibile

Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996 e ss.mm.ii., le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.



CARTA INTESTATA SERVIZIO O UFFICIO COMPETENTE

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEI PASCOLI DEMANIALI REGIONALI

Il presente capitolato di concessione è parte integrante e sostanziale del contratto di concessione n. _____ di rep. stipulato in data _____ tra il Servizio/Ufficio _____ e il Sig. _____ in qualità di _____, relativo al lotto pascolivo denominato _____ sito all'interno della F.D.R. " _____ " in comune di _____ ().

Art.1 (Individuazione e descrizione del pascolo)

Il presente capitolato disciplina la concessione del lotto pascolivo denominato " _____ ", di proprietà della Regione Abruzzo e sito all'interno della F.D.R. " _____ ", in comune di _____ (), la cui consistenza è data da:

- a) Pascoli ha _____;
- b) Strutture per il ricovero del personale addetto alla guardiania _____;
- c) Strutture per il ricovero del bestiame _____;
- d) Altro _____.

Art. 2 (Durata della monticazione e carico)

Il periodo di monticazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento attuativo della L.R. 3/2014, è fissato:

1. nei terreni pascolivi posti ad una altitudine compresa tra 900 e 1.200 m s.l.m. dal 15 maggio al 30 novembre;
2. nei terreni pascolivi posti ad una altitudine superiore ai 1.200 m s.l.m. dal 10 giugno al 30 ottobre;

Eventuali richieste di anticipo e proroghe dovranno essere espressamente richieste al competente Servizio della Giunta Regionale, che valuterà l'opportunità di rilasciare o meno la necessaria autorizzazione.

Il carico ottimale previsto è di _____ U.B.A. (unità bovine adulte), come determinato con apposita perizia.

L'unità di riferimento per la determinazione dei carichi è l'U.B.A., così definita:

- 1 Vacca da latte = 1 U.B.A.
- 1 Bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.
- 1 Bovino da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- 1 Equino sopra 1 anno = 1 U.B.A.
- 1 Equino sotto 1 anno = 0,6 U.B.A.
- 1 Pecora = 0,15 U.B.A.
- 1 Capra = 0,15 U.B.A.

Il suddetto carico è da intendersi valore ottimale, è previsto infatti un carico massimo ammissibile di _____ U.B.A. e un carico minimo necessario di _____ U.B.A.

ALLEGATO 3: Schema di Capitolato d'Oneri per la concessione di lotti pascolivi ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo

Il lotto pascolivo andrà utilizzato esclusivamente per il pascolo di bestiame _____, al massimo _____ nella misura non superiore al ___% del carico ottimale.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario è obbligato a monticare il carico minimo necessario di _____ U.B.A. pena la rescissione anticipata del contratto di concessione.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno.

Eventuali U.B.A. in eccesso rispetto a quelle autorizzate saranno oggetto di penale calcolata e addebitate al concessionario al valore medio di € 15,00 cadauna per la prima infrazione. Per le successive infrazioni, si procederà alla rescissione anticipata del contratto.

La clausola rescissoria legata alla mancata monticazione, o al mancato raggiungimento del carico minimo necessario, è fatta salva nei casi in cui tale eventualità è dovuta a disposizioni emesse dall'autorità veterinaria.

Qualora il pascolo non venga caricato con il numero minimo di ___ UBA, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla rescissione del contratto. Tutti gli animali immessi al pascolo dovranno essere marcati secondo la normativa vigente in materia.

Art. 3 (Consegna e riconsegna del pascolo)

All'inizio e alla scadenza della concessione la proprietà, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna del lotto pascolivo, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per eventuali arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili) dallo stesso realizzati o posti in opera, che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario vorrà lasciare, se ritenuto idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione potranno essere effettuati sopralluoghi a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali.

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

Nel caso in cui il lotto pascolivo sia dotato di utenze (fornitura di energia elettrica, gas, acqua, etc.) all'atto della consegna verranno rilevati i consumi e il concessionario sarà invitato alla voltura delle utenze a suo nome. Lo stesso dicasi per l'eventuale presenza di fosse settiche a tenuta, che dovranno essere svuotate prima della scadenza del contratto e della

ALLEGATO 3: Schema di Capitolato d'Oneri per la concessione di lotti pascolivi ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo

riconsegna del bene concesso. Nel caso in cui il concessionario non provveda a svuotare la fossa settica, provvederà direttamente l'Amministrazione concedente utilizzando, per la copertura delle spese, il deposito cauzionale emesso a garanzia degli obblighi contrattuali. In tal caso, il concessionario dovrà, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, provvedere al reintegro della cauzione, pena la risoluzione anticipata del contratto di concessione

Art. 4 (Manutenzioni)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna del pascolo e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati e secondo la rispettiva destinazione nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Sono pure a carico del concessionario le manutenzioni alle strutture per il ricovero del bestiame, ivi compresa la pulizia di queste dalle deiezioni. Resta inteso che il letame presente dentro le strutture suddette non potrà in nessun caso essere asportato al di fuori del pascolo senza la necessaria autorizzazione dell'Ente proprietario. Lo stesso dovrà essere utilizzato per concimazioni dei pascoli secondo le modalità fornite dall'ente proprietario. La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto al concessionario che, entro quindici giorni, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi seguendo, se indicate, le disposizioni, da intendersi tassative, impartite in proposito dalla proprietà. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, la proprietà realizzerà gli interventi recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata. In tal caso il concessionario dovrà, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, provvedere al reintegro della cauzione pena la risoluzione anticipata del contratto di concessione. In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico del concessionario. Quest'ultimo dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo da assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave del concessionario sono a carico dello stesso.

Art. 5 (Migliorie)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo della concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi.

Le migliorie che il concessionario riterrà opportuno apportare dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà e non daranno luogo a rimborso delle spese per le stesse sostenute dal concessionario né obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno da parte della proprietà.



ALLEGATO 3: Schema di Capitolato d'Oneri per la concessione di lotti pascolivi ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo di concessione, il conduttore a semplice richiesta della proprietà avrà l'obbligo del ripristino a proprie spese.

Art. 6 (Oneri generali a carico del concessionario)

Durante la gestione del pascolo il concessionario dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il concessionario o i propri soci dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal presente capitolato.

E' fatto obbligo al concessionario, nello svolgimento delle sue attività, di applicare tutte le normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di quelle previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente capitolato: pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura la cui riparazione non compete al concessionario andrà segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo di concessione, il conduttore verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante o fabbricati pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il concessionario deve immediatamente avvisare la proprietà, adottando nel contempo tutti i provvedimenti atti ad evitare danni ed incidenti. Il concessionario è altresì direttamente responsabile delle chiavi di accesso alle sbarre di limitazione del traffico veicolare, qualora presenti, che non dovranno in nessun modo essere concesse a terzi fatta eccezione per gli addetti all'attività di guardiania. Le sbarre dovranno essere sempre lasciate chiuse, tranne nei casi debitamente autorizzati dall'Ente proprietario.

Art. 7 (Oneri particolari del concessionario per la gestione del pascolo)

Nella conduzione del pascolo il concessionario deve adempiere ai seguenti impegni.

1. Il mantenimento e la gestione del pascolo dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia e di quanto disposto dall'Ente Proprietario.

2. Il pascolo in bosco è vietato, ad eccezione di specifiche situazioni debitamente autorizzate;

3. Il pascolo brado è vietato;

4. I cani necessari per la custodia potranno essere condotti nel pascolo solo se sottoposti ad adeguata profilassi contro l'echinococcosi e la rabbia.

5. Il concessionario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività di monticazione, in rapporto a malattie infettive e contagiose. In particolare:

- dovrà consegnare all'Ente concedente, prima della monticazione, l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffuse;

- non potrà caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza, pena denuncia all'Autorità sanitaria;

ALLEGATO 3: Schema di Capitolato d'Oneri per la concessione di lotti pascolivi ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo

- nel caso di sviluppo di malattie contagiose durante la monticazione il conduttore ha l'obbligo di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'Autorità sanitaria.

6. Il concessionario rinuncia ad ogni possibile richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive e/o predazione da parte di fauna selvatica; ciò quand'anche possa provare che gli animali hanno contratto la malattia, o sono stati predati sul fondo in concessione.

Art. 8 (Oneri per la proprietà)

Alla proprietà spetta il compito di realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, delle strutture, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico. Alla stessa spetta segnalare i confini del pascolo concesso, apponendo cartelli nelle strade e nei sentieri d'accesso e approntando specifiche cartografie.

Art. 9 (Divieti)

Durante il periodo di validità della concessione, nello svolgimento delle attività di monticazione, è vietato:

1. alterare e rimuovere termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nel pascolo;
2. danneggiare o comunque tagliare la vegetazione arbustiva ed arborea;
3. depositare rifiuti di ogni genere nei pascoli e nei locali concessi;
4. il pascolo con qualsiasi specie animale nelle zone di rimboschimento;
5. la circolazione di veicoli al di fuori della viabilità di servizio;
6. l'uso dei fabbricati oggetto di concessione da parte di persone estranee alla conduzione del pascolo;
7. il subaffitto del lotto pascolivo a terzi, pena la risoluzione anticipata dell'atto di concessione;
8. l'immissione al pascolo di bestiame non di proprietà del concessionario;
9. l'immissione al pascolo di bestiame di specie diversa da quella contemplata nel presente capitolato;
10. la detenzione e l'uso di armi e munizioni.

Art. 10 (Autorizzazione al pascolo)

L'atto di concessione non costituisce per il concessionario autorizzazione al pascolo, la quale dovrà essere rilasciata annualmente dall'Ente proprietario dietro presentazione della documentazione di seguito specificata:

1. quietanza di pagamento del canone annuale;
2. polizza RC verso terzi;
3. documentazione sanitaria del bestiame da immettere al pascolo atta a certificare che l'allevamento è ufficialmente indenne da brucellosi;
4. dichiarazione di provenienza degli animali;
5. documentazione sanitaria attestante che i cani a seguito del bestiame abbiano effettuato regolare profilassi nei confronti dell'echinococcosi;
6. documentazione anagrafica dei cani al seguito del gregge, riportante il codice del microchip;
7. copia dei contratti di assunzione del personale addetto alla guardiania;

ALLEGATO 3: Schema di Capitolato d'Oneri per la concessione di lotti pascolivi ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo

8. copia del documento di identità del personale addetto alla guardiania; nel caso di cittadini extracomunitari dovrà essere presentata la documentazione prevista dalle norme vigenti in materia.

Art. 11 (Inadempienze e penalità)

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente capitolato, sia per la violazione delle norme espresse dalla normativa vigente.

Per le eventuali inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate le penalità di seguito elencate.

Infrazioni all'art. 2 (durata della monticazione e carico):

1. per monticazione anticipata o demonticazione ritardata in assenza di autorizzazione: € 50,00/giorno;
2. carico in eccesso rispetto a quello massimo stabilito: € 15,00/UBA;
3. carico inferiore a quello minimo necessario: risoluzione anticipata del contratto di concessione.

Infrazioni all'art. 7 (oneri particolari del concessionario per la gestione del pascolo): per il mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere 1, 2, 3, 4 e 5: € 75,00 per ogni inadempienza;

Infrazioni all'art. 9 contravvenzione ai divieti: mancato rispetto delle disposizioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10: € 200,00 per ogni infrazione.

Art. 12 (Controversie)

Per eventuali controversie in dipendenza della concessione potrà essere adita la competente Autorità giudiziaria. Prima dell'avvio di un procedimento di contenzioso dovrà essere effettuato un tentativo di conciliazione bonaria presso la sede dell'Ufficio competente, del quale dovrà essere redatto apposito verbale.

Art. 13 (mancato godimento)

Il concessionario esonera l'Amministrazione concedente da ogni responsabilità per il mancato godimento del bene concesso dovuto a eventi di qualsiasi natura, non dipendenti dall'operato della stessa.

Art. 14 (rinuncia ad azioni di rivalsa)

Il concessionario rinuncia nel modo più assoluto ed esplicito a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente nel caso subisca danni al bestiame dovuti a qualsiasi causa (malattie infettive, danni da predazione, furti, etc.).

Luogo e data

Per l'Ente proprietario

Sig.

Per il Concessionario

Sig.



Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo
ALLEGATO 4: Schema di Contratto per la Concessione di lotti pascolivi ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo

Rep. n. _____ del ____.

L'anno ____ il giorno ____ del mese di _____, presso _____, in via _____ ()

TRA

La Regione Abruzzo - C.F. _____, rappresentata dal Dirigente del competente Servizio _____

E

il Sig. _____, nato a _____ () il ____ e residente in _____ () in via _____, in qualità di della _____ (C.F. _____ - P.I. _____) con sede in _____, via _____ n. ____

IN PRESENZA DI

(Eventuali rappresentanti di associazioni di categoria)

PREMESSO

- Che la Regione Abruzzo con Deliberazione di Giunta Regionale n. ____ del ____ ha approvato le "Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo";
- Che la Regione Abruzzo, di seguito denominata **Ente proprietario**, in data _____, ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale apposito avviso finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse per l'ottenimento in concessione del lotto pascolivo denominato " _____", sito nel comune di _____ (), all'interno della Foresta Demaniale Regionale " _____";
- Che per la suddetta procedura sono pervenute n. _____ manifestazioni di interesse;
- Che con nota n. _____ in data _____ l'Ente proprietario ha invitato a formulare istanza di concessione alle seguenti Ditte:

- Che per la suddetta procedura sono giunte al l'Ente proprietario, nei termini e nei modi previsti dalla lettera di invito protocollo n. _____ in data _____ n. ____ offerte e che la Commissione Interna Giudicatrice, nominata con provvedimento del Dirigente del competente Servizio in data _____ ha redatto apposito verbale di aggiudicazione;
- Che l'impresa _____, con sede legale nel comune di _____ () in via _____, - P.I. _____ - C.F. _____, di seguito denominata **Concessionario**, è risultata aggiudicataria del lotto pascolivo denominato " _____", così come risulta dal verbale di aggiudicazione redatto in data ____.



Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo
ALLEGATO 4: Schema di Contratto per la Concessione di lotti pascolivi ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo

Vista la Perizia Tecnico Estimativa relativa al lotto pascolivo denominato "_____";

Vista la quietanza di pagamento, in data __. __. __, della _____, relativa al versamento della somma di € _____, (diconsi _____) sul c.c. n. _____ intestato a Regione Abruzzo _____, quale canone annuale di concessione per l'anno ____ del lotto pascolivo denominato "_____";

Vista la polizza fidejussoria bancaria n. _____ della _____ per € _____ (diconsi _____) emessa a garanzia degli obblighi contrattuali;

Vista la polizza fidejussoria n. _____ della compagnia _____ per € 500.000,00 (diconsi cinquecentomilaeuro/00) emessa a tutela dei beni concessi (rischio locativo per danni causati all'immobile di proprietà dell'Ente concedente);

Vista la documentazione a corredo dell'offerta.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto del contratto)

La Regione Abruzzo concede al Sig. _____, che accetta, il lotto pascolivo denominato "_____" sito all'interno della F.D.R. "_____" in comune di _____ ().

Il pascolo, per una superficie complessiva di ettari __, __, __ censiti in catasto al fg. __ - part.la __ per ha, al fg. __ - part.la __ per ha _____, come da cartografia allegata che costituisce parte integrante del presente atto.

Il lotto pascolivo ha in dotazione le seguenti strutture:

- n. 1 rifugio per personale addetto alla guardiania, denominato _____;
- n. 1 struttura per il ricovero del bestiame;
-

La consistenza, lo stato d'uso e quant'altro necessario all'individuazione degli immobili e delle strutture concesse sono dettagliati nel verbale di consegna.

Il Pascolo si intende concesso a corpo e non a misura secondo i confini sempre osservati e riconosciuti; di conseguenza la proprietà viene sollevata da ogni responsabilità qualora la superficie risultasse inferiore a quella indicata.

La suddetta concessione è rilasciata esclusivamente per l'attività di pascolo di bestiame _____; non potrà essere effettuata qualsiasi altra attività diversa da quelle contemplate nel presente atto.

All'arredo dei fabbricati dovrà provvedere il concessionario, a sua cura e spese. Lo stesso è tenuto allo sgombero di tutto quanto non presente nel verbale di consegna alla data di scadenza della presente concessione.

Art. 2 (Durata della concessione)

La concessione di cui al presente atto è valida per _____ anni, a decorrere dalla data di stipula del contratto. La riconsegna del bene concesso dovrà avvenire entro e non oltre



5 giorni dalla data di scadenza, privo di persone, animali e cose. La stessa dovrà essere formalizzata attraverso la redazione di uno specifico verbale di riconsegna. Tale data è da intendersi già definita ed accettata ora e per allora, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi proroga od estensione di durata da parte del concessionario. È espressamente negato il tacito rinnovo.

Art. 3 (Canone di concessione)

Il concessionario è tenuto al pagamento del canone di concessione annuale dell'importo di € _____ (diconsi _____) in un'unica soluzione, entro la data di scadenza annuale della presente concessione. Il canone dovrà essere pagato tramite versamento sul CC n. _____ intestato a Regione Abruzzo _____. Nella causale del versamento dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Atto di concessione n. ____ di rep. del _____. ____ relativo alla concessione del lotto pascolivo denominato _____ - Annualità ____". Ad avvenuto pagamento il concessionario è tenuto a presentare alla Regione Abruzzo la quietanza di pagamento. A partire dal secondo anno il canone di concessione verrà annualmente aggiornato del 100% dell'indice FOI come elaborato dall'ISTAT; l'ammontare dello stesso verrà comunicato al concessionario prima della data di scadenza annuale.

Per la prima annualità della concessione il concessionario esibisce quietanza di pagamento n. _____ in data _____. ____ della _____.

Il mancato pagamento del canone di concessione nei termini e nei modi stabiliti costituisce grave inadempienza contrattuale, che autorizza la Regione Abruzzo alla risoluzione anticipata dell'atto e all'escussione del deposito cauzionale emesso a garanzia degli obblighi contrattuali.

Art. 4 (Garanzie)

A garanzia dell'esatta e puntuale osservanza degli obblighi assunti, il concessionario ha effettuato in data _____. ____ il deposito cauzionale di € _____ (diconsi _____) mediante polizza fidejussoria bancaria n. _____ della _____, riscuotibile a semplice richiesta della Regione Abruzzo e che prevede la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore. La suddetta polizza ha effetto dal _____. ____ al _____. ____.

La polizza fidejussoria potrà essere utilizzata dall'Ufficio concedente anche per il recupero di eventuali penalità, previste dal capitolato di concessione, elevate al concessionario. Quest'ultimo per ottenere l'annuale nulla osta di accesso al pascolo è comunque tenuto a reintegrare il suddetto deposito fino alla quota stabilita. Il mancato reintegro del deposito cauzionale costituisce grave inadempienza contrattuale che autorizza la Regione Abruzzo alla risoluzione anticipata dell'atto di concessione.

A tutela dei beni il concessionario ha effettuato in data _____. ____ il deposito cauzionale di € 500.000,00 (diconsi cinquecentomila) mediante polizza fidejussoria n. _____ della _____, riscuotibile a semplice richiesta della Regione Abruzzo e che prevede la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore. La suddetta polizza ha effetto dal _____. ____ al _____. ____.

Le polizze fidejussoria saranno restituite soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili e la definizione dei rapporti contrattuali.

Con il ritiro della cauzione il concessionario rinuncia a qualsiasi pretesa od azione nei confronti del concedente.

Art. 5 (Responsabilità)

Il concessionario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare al pascolo, ai fabbricati, alle infrastrutture ed alle attrezzature concesse, così come pure per le attività ivi svolte, imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni. Lo stesso è altresì responsabile di danni a persone o cose causate, in maniera diretta o indiretta, dalla sua attività. La Regione Abruzzo si dichiara indenne da qualsiasi responsabilità in proposito. Il concessionario pertanto prima della consegna formale del pascolo è tenuto ad attivare una polizza assicurativa, per la responsabilità civile verso terzi, con copertura massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 (diconsi unmilione cinquecentomila euro). La suddetta polizza RC dovrà contenere l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario e dei propri dipendenti. Pertanto la proprietà è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale conseguente allo svolgimento delle attività svolta dal concessionario e dai suoi dipendenti nel lotto pascolivo oggetto di concessione.

Art. 6 (Obblighi del concessionario)

Il concessionario si obbliga a pagare regolarmente il canone di concessione e a rispettare quanto previsto nel presente atto e nel capitolato di concessione. Lo stesso si impegna a rispettare quanto stabilito in sede di consegna. La stipula del presente atto e del capitolato di concessione non costituisce autorizzazione al pascolo, la quale verrà rilasciata anno per anno dalla Regione Abruzzo a seguito della presentazione di:

1. quietanza di pagamento del canone annuale;
2. polizza RC verso terzi;
3. documentazione sanitaria del bestiame da immettere al pascolo;
4. dichiarazione di provenienza degli animali;
5. documentazione sanitaria attestante che i cani a seguito del bestiame hanno effettuato regolare profilassi nei confronti dell'echinococcosi;
6. documentazione anagrafica dei cani al seguito del gregge, riportante il codice del microchip;
7. copia dei contratti di assunzione del personale addetto alla guardiania;
8. copia del documento di identità del personale addetto alla guardiania; nel caso di cittadini extracomunitari dovrà essere presentata la documentazione prevista dalle norme vigenti in materia.

Art. 7 (Rescissione del contratto)

Durante la concessione, quindi anche prima della scadenza la Regione Abruzzo ha facoltà di rescindere anticipatamente il contratto, qualora vi sia un giustificato motivo e nel caso in cui il concessionario, diffidato per iscritto ad adempiere ad un obbligo a lui facente capo, non vi provveda nei tempi indicati nella diffida.

Con un preavviso di almeno 10 giorni, notificato al concessionario nelle forme di legge, il contratto viene sciolto di diritto e la proprietà riprende il pieno possesso degli immobili, eseguendo l'inventario delle attrezzature e delle scorte presenti. La presa di possesso può avvenire anche mediante sfondamento delle porte, alla presenza di agenti di polizia, con spese a carico del concessionario.

Il contratto viene sciolto di diritto nei seguenti casi:



ALLEGATO 4: Schema di Contratto per la Concessione di lotti pascolivi ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo

- a) qualora il concessionario venga colpito da provvedimenti di privazione della libertà personale o da sanzioni attinenti ad attività mafiosa o a spaccio di sostanze stupefacenti;
- b) il mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione entro le date ultime di scadenza;
- c) per gravi carenze o comportamenti irregolari rispetto il normale e razionale utilizzo dei beni concessi, la mutata destinazione dell'uso dei locali, l'instaurazione di rapporti di subaffitto, l'inosservanza delle norme e delle condizioni stabilite dal presente contratto e dal capitolato di concessione;
- d) mancato reintegro del deposito cauzionale a seguito di utilizzo parziale;
- e) qualora non venga rispettato il carico minimo necessario stabilito nel capitolato di concessione.

Nel caso in cui si verificassero le condizioni delle lettere b), c) e d), il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nonché all'esclusione da future assegnazioni di pascoli di proprietà dell'Ente concedente.

Nessuna azione contro la proprietà potrà essere intentata dal concessionario moroso.

Oltre ai suddetti casi, il presente contratto verrà automaticamente a risolversi:

- 1. per morte del concessionario, quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi;
- 2. per fallimento del concessionario, sia esso una persona fisica o giuridica;
- 3. per le inadempienze agli impegni e gli oneri previsti nel contratto e nel capitolato di concessione, di cui al successivo articolo 8.

E' prevista altresì la facoltà del concessionario di rescindere anticipatamente il contratto per:

- a) gravi e comprovati problemi di salute dello stesso o di uno dei suoi familiari comunicando alla proprietà, tramite raccomandata r.r., possibilmente tre mesi prima dell'inizio della stagione di monticazione la propria intenzione, allegando ogni documentazione utile per comprovare il motivo di tale decisione.
- b) qualsiasi altro motivo personale, comunicando tale intenzione alla proprietà, tramite raccomandata r.r., almeno nove mesi prima l'inizio della stagione di monticazione.

Art. 8 (Capitolato di concessione)

Gli aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri e agli impegni delle parti, nonché le penalità per le eventuali inadempienze, sono disciplinati dettagliatamente dal capitolato di concessione, che completa e costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 9 (domicilio legale)

Il concessionario per tutti gli atti inerenti il presente contratto elegge il proprio domicilio legale presso _____.

Art. 10 (Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti ad esso allegati, vengono fatte salve le norme previste dalla legislazione vigente in materia di concessione di beni demaniali.

Art. 11 (Spese contrattuali)



Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo
ALLEGATO 4: Schema di Contratto per la Concessione di lotti pascolivi ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo

Le spese relative al presente contratto e consequenziali, ivi comprese quelle a carattere fiscale (bollo e registrazione), sono a totale carico del concessionario.

La registrazione del contratto verrà fatta a cura del concessionario. La mancata registrazione costituisce motivo di mancata consegna del pascolo.

Luogo e data

Per la Regione Abruzzo: _____

Per il Concessionario: _____

Organizzazioni professionali: _____

Sottoscrizione clausole onerose

Il sottoscritto _____ concessionario a norma del presente atto, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, accetta in modo specifico i seguenti articoli del presente contratto:

- 2) Durata della concessione; 3) Canone di concessione; 6) Obblighi del concessionario; 7) rescissione del contratto; 11) Spese contrattuali.

Il Concessionario _____

SCHEDA DESCRITTIVA LOTTO PASCOLIVO “FEUDO CARCERI”**INFORMAZIONI GENERALI**

REGIONE	ABRUZZO
PROVINCIA	L’AQUILA
COMUNE	ATELETA
FORESTA DEMANIALE	FEUDO CARCERI
DENOMINAZIONE LOTTO PASCOLIVO	FEUDO CARCERI
SUPERFICIE	ha 101,19.77
PASCOLO CONSENTITO	BOVINO/EQUINO
PERIODO DI PASCOLAMENTO	10.06 ↔ 30.10

RIFERIMENTI CATASTALI

COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	SUP. TOT. (ha)	SUP. PASCOLO (ha)	% SUPERFICIE PARTICELLARE	POLIGONI CARTOGRAFIA
Ateleta	1	2	39,63.80	12,63.61	31,88	10, 11 e 12
Ateleta	1	3	8,21.50	8,08.90	98,47	1
Ateleta	5	9	58,46.50	47,79.39	81,75	2
Ateleta	5	11	18,33.90	10,39.44	56,68	3 e 4
Ateleta	5	501	35,86.40	5,57.04	15,53	5 e 6
Ateleta	5	10	129,89.80	16,71.39	12,87	7, 8, 9 e 13
TOTALE			101,19.77			

DESCRIZIONE

Localizzazione. Il lotto pascolivo denominato “Feudo Carceri” è situato nell’omonima Foresta Demaniale nel Comune di Ateleta (AQ), totalmente compreso nella zona A del Parco Nazionale della Majella. La quota minima del comparto è di 1.400 m s.l.m., raggiunta nella parte orientale del lotto pascolivo, in prossimità della località “Masseria Scullo”, mentre la quota massima, di 1.700 m s.l.m., è raggiunta nella parte centrale della proprietà in prossimità del “Colle delle Vacche”.

Viabilità e accessi. Il lotto pascolivo è servito da strade interpoderali a fondo naturale che permettono l’accesso dal Comune di Ateleta (AQ9) e da Pietransieri, frazione del Comune di Roccaraso (AQ).

Strutture. Nel lotto pascolivo non sono presenti strutture per il ricovero del bestiame pascolante e del personale addetto alla guardiania.

Vegetazione. Dal punto di vista floristico-vegetazionale i pascoli sono costituiti principalmente dalle praterie secondarie localizzate nei pianori denominati “L’Annunziata” e “Piana Mangini”, oltre alle numerose radure che si alternano alla vegetazione forestale.

Fisionomicamente la vegetazione dei pascoli della F.D. “Feudo Carceri” sono caratterizzati dalla presenza di: **festuceti**, **brachipodieti**, **brometi** e **nardeti**, alternati tra loro in base alle differenti caratteristiche microstazionali ed edafiche.

CARICHI DI BESTIAME

- **Carico minimo necessario** **80 UBA/anno**
- **Carico ottimale** **90 UBA/anno**
- **Carico massimo consentito** **100 UBA/anno**



CANONE ANNUO DI CONCESSIONE


Il canone annuo di concessione, da porre a base d’asta, stimato dall’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Abruzzo e Molise – sede di Pescara ammonta ad € 4.350,00 (diconsi € quattromilatrecentocinquanta).



Raggruppamento Carabinieri Biodiversità
Reparto Biodiversità di Castel di Sangro

Legenda

-  Pascoli
-  FD Feudo Carceri



SCALA 1:15.000

Al Reparto Carabinieri per la Biodiversità
Via Sangro, 45 – 67031 Castel di Sangro
(AQ)

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la concessione in uso a titolo oneroso del lotto pascolivo denominato “Feudo Carceri” sito nel Comune di Ateleta (AQ), all’interno della Foresta Demaniale “Feudo Carceri”.

Il sottoscritto _____
nato a _____ (___), il __.__.____, residente in
_____ (___), in via _____, n. ____ in qualità di

VISTA:

- la normativa vigente in materia di affitto di fondi rustici;
- la L.R. 3/2014 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo”;
- la DGR n. 364/2015 con la quale sono state approvate le procedure ed i criteri per la concessione dei pascoli ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo;
- Vista la documentazione a corredo dell’avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse per la concessione in uso a titolo oneroso del lotto pascolivo denominato “Feudo Carceri” e specificatamente:
 - All.1 → DGR 364/2015;
 - All. 2 → Scheda descrittiva lotto pascolivo “Feudo Carceri”;
 - All. 3 → Cartografia del lotto pascolivo “Feudo Carceri”;
 - All. 4 → Modulo per manifestazione di interesse;
 - All. 5 → Elenco comuni del Parco Nazionale della Majella;
 - All. 6 → Schema di contratto di concessione;
 - All. 7 → Schema di capitolato di concessione;

ESAMINATA la scheda descrittiva del lotto pascolivo denominato “Feudo Carceri” nella quale sono riportate le superfici oggetto di concessione, complete dei dati catastali e con i valori di carico di bestiame minimi, ottimali e massimi consentiti;

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE per la concessione del lotto pascolivo sito nel Comune di Ateleta (AQ), all’interno della F.D. “Feudo Carceri”.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti nonché delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere

SEGUE

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445:

- Di essere residente in uno dei comuni del Parco Nazionale della Majella, di cui all'allegato 5 dell'avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse;
- Di essere Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);
- Di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato (CCIAA);
- Di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali;
- Di possedere un numero di capi di bestiame tale da garantire il carico minimo previsto per il lotto pascolivo oggetto di concessione.

Allega alla presente la documentazione di seguito specificata:

1. Copia del seguente documento di riconoscimento in corso di validità:

Tipo _____ n. _____ rilasciato da _____

2. _____

3. _____

_____, __/__/____

IN FEDE

Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996 e s.m.i., le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

ELENCO DEI COMUNI RICADENTI NEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA

Provincia di Pescara: Abbateggio, Bolognano, Caramanico Terme, Lettomanoppello, Manoppello, Popoli, Roccamorice, Salle, Sant'Eufemia a Majella, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Serramonacesca, Tocco da Casauria.

Provincia dell'Aquila: Ateleta, Campo di Giove, Cansano, Corfinio, Pacentro, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Rivisondoli, Roccacasale, Roccapia, Roccaraso, Sulmona.

Provincia di Chieti: Civitella Messer Raimondo, Fara San Martino, Gamberale, Guardiagrele, Lama dei Peligni, Lettopalena, Montenerodomo, Rapino, Palena, Palombaro, Pennapiedimonte, Pizzoferrato, Pretoro, Taranta Peligna.

CONTRATTO DI CONCESSIONE **Lotto pascolivo “Feudo Carceri”**

Rep. n. _____ del __.__.____

L'anno 2018 il giorno __ del mese di _____, presso la sede dell'Agazia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise, sita in PESCARA, in Piazza Italia 15,

PREMESSO:

- che con D.G.R. 364/2015 sono state definite le modalità e le procedure per la concessione di pascoli ricadenti nel Demanio Forestale Regionale;
- che con nota n. 1950, in data 12.04.2017, il Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Castel di Sangro ha chiesto al Parco Nazionale della Majella il preventivo nulla osta per la concessione del lotto pascolivo denominato “Feudo Carceri”, sito nell’omonima Foresta Demaniale in Comune di Ateleta (AQ);
- che con nota n. 4662, in data 21.04.2017, l’Ente Parco Nazionale della Majella ha fornito parere favorevole alla concessione del lotto pascolivo denominato “Feudo Carceri”, sito nell’omonima Foresta Demaniale in Comune di Ateleta (AQ);
- che il Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Castel di Sangro, con nota n. 2217, in data 28.04.2017 ha chiesto all’Agazia del Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise la determinazione del canone di concessione del lotto pascolivo denominato “Feudo Carceri”, sito nell’omonima Foresta Demaniale in Comune di Ateleta (AQ);
- che con nota n. 4101 in data 13.07.2017 il Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Castel di Sangro ha fornito ulteriori informazioni all’Agazia del Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise per la definizione del nuovo canone di concessione;
- che con nota n. 6578, in data 02.11.2017, il Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Castel di Sangro ha chiesto al superiore Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità il preventivo parere per la concessione del lotto pascolivo denominato “Feudo Carceri”, sito nell’omonima Foresta Demaniale in Comune di Ateleta (AQ);
- che con nota n. 81/5-1, in data 30.11.2017, il Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità ha autorizzato la concessione del lotto pascolivo denominato “Feudo Carceri”, sito nell’omonima Foresta Demaniale in Comune di Ateleta (AQ) (atto autorizzativo n. 331 del 30.11.2017) ed ha individuato il Col. Luciano SAMMARONE, in qualità di Comandante del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Castel di Sangro quale Responsabile Unico del Procedimento;
- che il Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Castel di Sangro ha esperito la procedura per la concessione del lotto pascolivo denominato “Feudo Carceri”, sito nel Comune di Ateleta (AQ), all’interno dell’omonima Foresta Demaniale, di cui all’Avviso n. _____ del __.__.2018, pubblicato in data __.__.____;
- che alle ore 12.00 del giorno __.__.2018, termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse sono giunte al Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Castel di Sangro n. __ plichi, acquisiti al protocollo come di seguito:

1. plico presentato da _____ con sede legale in _____, n. protocollo _____ in data __.__.2018;
 2. plico presentato da _____ con sede legale in _____, n. protocollo _____ in data __.__.2018;
- Che nell'ambito della suddetta procedura la Commissione Giudicatrice, nominata con nota n. _____, in data __.__.2018 ha redatto e sottoscritto apposito verbale di apertura plichi;
 - che con nota n. _____, in data __.__.2018, il Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Castel di Sangro ha invitato le ditte, che hanno manifestato interesse, ha presentare apposita offerta economica per la concessione del lotto pascolivo denominato "Feudo Carceri", sito nell'omonima Foresta Demaniale in Comune di Ateleta (AQ);
 - che alle ore 12.00 del giorno __.__.2018, termine ultimo per la presentazione delle offerte economiche sono giunte al Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Castel di Sangro n. __ plichi contenenti offerta economica, acquisiti al protocollo come di seguito:
 - plico presentato da _____ con sede legale in _____, n. protocollo _____ in data __.__.2018;
 - plico presentato da _____ con sede legale in _____, n. protocollo _____ in data __.__.2018;
 - che nell'ambito della suddetta procedura la Commissione Giudicatrice, nominata con nota n. _____, in data __.__.2018 ha redatto e sottoscritto apposito verbale di aggiudicazione provvisoria;
 - che la Commissione di cui sopra ha redatto e sottoscritto in data __.__.2018 apposito "verbale di verifica dei requisiti e delle dichiarazioni", dal quale risulta che la Ditta _____, con sede legale in _____ (___), ha ottenuto il punteggio maggiore fra le ditte concorrenti per la concessione del lotto in oggetto e che la stessa è in possesso dei requisiti richiesti per la concessione del medesimo;
 - che con nota n. _____, in data __.__.____, del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Castel di Sangro il lotto pascolivo di cui trattasi è stato aggiudicato in via definitiva alla Ditta _____, P.IVA _____, con sede legale in _____ (___);

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 177 del 19.08.2016 "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (GU Serie Generale n. 213 del 12-9-2016);
- la nota n. _____, in data __.__.____, del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Castel di Sangro, che aggiudica in via definitiva, per anni 6 (sei), il lotto pascolivo di cui trattasi alla Ditta _____, P.IVA _____, con sede legale in _____ (___), al canone annuo di € _____, __

(diconsi _____), da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT;

- la fidejussione n. _____ emessa dalla _____ per € _____, (diconsi _____) a garanzia degli obblighi contrattuali;
- la polizza n. _____ della Compagnia _____ per un valore assicurato di € 500.000,00 (diconsi cinquecentomilaeuro/00) emessa a tutela dei beni concessi (rischio locativo per danni causati all'immobile concesso);
- la quietanza del pagamento per la prima annualità del canone di concessione per il lotto pascolivo denominato "Feudo Carceri", effettuato in data _____. per l'importo di € _____ (diconsi _____) a mezzo di versamento telematico tramite modello F24 n. _____.
- la documentazione agli atti.

L'anno 2018 addì __ del mese di _____ sono intervenuti:

per l'Arma dei Carabinieri – Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Castel di Sangro C.F. 00819910589, rappresentata dal Col. Luciano SAMMARONE in qualità di Comandante del suddetto Reparto, presso la sede del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Castel di Sangro sito in via Sangro 45, 67031 Castel di Sangro (AQ), d'ora in avanti Concedente;

per l'Azienda _____ il Sig. _____, nato a _____ () il _____. e residente in _____, via _____, C.F. _____, in qualità di _____ della Ditta _____, P.I.V.A. _____ con sede in _____ (), via _____, d'ora in avanti Concessionario;

per l'Agenzia Del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise con sede in Piazza Italia, 15 – 65121 Pescara il _____ nato a _____ () il _____. delegato della suddetta Agenzia per la sottoscrizione degli atti di concessione relativi ad immobili in uso governativo alla Pubblica Amministrazione, giusta delega dirigenziale prot. n. ____ del _____. domiciliato per la sua carica presso la suddetta Agenzia del Demanio EPE, C.F.: 06340981007, la quale, costituita a norma del D. Lgs. n. 300 del 30.07.1999, così come modificato con D.Lgs. n. 173 del 03.07.2003, agisce in nome e per conto dello Stato.

IN PRESENZA DI

Eventuali rappresentanti di associazioni di categoria:

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premessa)

Le premesse e tutta la documentazione citata forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 (Oggetto del contratto)

L'Arma dei Carabinieri – Reparto Biodiversità di Castel di Sangro concede al Sig. _____, che accetta, il lotto pascolivo denominato “Feudo Carceri” sito all'interno dell'omonima Foresta Demaniale in Comune di Ateleta (AQ).

Il lotto pascolivo, per una superficie complessiva di ettari 101.19.77 risulta censito al catasto terreni come da prospetto seguente:

COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	SUP. TOT. (ha)	SUP. PASCOLO (ha)	% SUPERFICIE PARTICELLARE	POLIGONI CARTOGRAFIA
Ateleta	1	2	39,63.80	12,63.61	31,88	10, 11 e 12
Ateleta	1	3	8,21.50	8,08.90	98,47	1
Ateleta	5	9	58,46.50	47,79.39	81,75	2
Ateleta	5	11	18,33.90	10,39.44	56,68	3 e 4
Ateleta	5	501	35,86.40	5,57.04	15,53	5 e 6
Ateleta	5	10	129,89.80	16,71.39	12,87	7, 8, 9 e 13
TOTALE			101,19.77			

Lo stesso risulta identificato nella cartografia allegata e parte integrante del presente atto.

La consistenza, lo stato d'uso e quant'altro necessario all'individuazione degli immobili e delle strutture concesse verrà dettagliato nel verbale di consegna.

Il lotto pascolivo si intende concesso a corpo e non a misura secondo i confini sempre osservati e riconosciuti come riportati nella cartografia allegata; di conseguenza il Concedente viene sollevato da ogni responsabilità qualora la superficie risultasse inferiore a quella indicata.

La concessione è valida esclusivamente per l'attività di pascolo di bestiame bovino/equino; non potranno essere effettuate altre attività diverse da quelle contemplate nel presente atto e nel Capitolato costituente parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il Concessionario è tenuto allo sgombero alla data di scadenza della presente concessione, di tutto quanto non presente nel verbale di consegna.

Art. 3 (Durata della concessione)

La concessione di cui al presente atto è valida per 6 (sei) anni decorrenti dal _____ e con scadenza fissata al _____.

La riconsegna del bene concesso dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni dalla data di scadenza, privo di persone, animali e cose. La stessa dovrà essere formalizzata attraverso la redazione di uno specifico verbale di riconsegna. Tale data è da intendersi già definita ed accettata ora e per allora, con espressa rinuncia da parte del Concessionario ad ogni e qualsiasi proroga od estensione di durata da parte del Concedente. È espressamente negato il tacito rinnovo. L'Amministrazione concedente e l'Agenzia del Demanio si riservano il diritto di recedere dal contratto, con il rispetto del termine di preavviso di sei mesi, per sopravvenute esigenze governative, salvo il rimborso per le eventuali migliorie preventivamente concordate ed apportate.

Art. 4 (Canone di concessione)

Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone di concessione annuale dell'importo di € _____ (diconsi _____), che il concessionario ritiene congruo ed accetta senza riserva alcuna. Lo stesso dovrà essere versato mediante delega bancaria utilizzando il

modello F24 che sarà recapitato tramite servizio Postel, in rate annuali anticipate. Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre la scadenza del modello di pagamento. In caso di smarrimento o non ricevimento del modello di pagamento il concessionario potrà richiedere copia del modello stesso presso gli Uffici dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise sede di Pescara.

A partire dal secondo anno il canone di concessione verrà annualmente aggiornato del 100% dell'indice FOI elaborato da ISTAT e l'ammontare verrà comunicato al Concessionario dall'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise sede di Pescara prima della data di scadenza annuale.

Il mancato pagamento del canone di concessione nei termini e nei modi stabiliti costituisce grave inadempienza contrattuale, che autorizza il Concedente alla risoluzione anticipata del contratto e all'escussione del deposito cauzionale emesso a garanzia degli obblighi contrattuali.

Per il ritardato, ovvero mancato pagamento delle somme comunque dovute in dipendenza del presente contratto, il Concessionario dovrà corrispondere gli interessi di mora dal giorno in cui è venuto a maturare il debito, fino al giorno in cui viene eseguito il pagamento. La misura percentuale degli interessi di mora è pari al saggio degli interessi legali per il debito maturato. Resta comunque salvo il diritto dell'Agenzia del demanio a richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del C.C. con il conseguente risarcimento del maggior danno dal medesimo subito.

La prima periodicità del canone di concessione relativa al periodo _____.2018 - _____.2019, pari ad € _____, (diconsi € _____/_____) è già stata corrisposta in data _____.2018 mediante versamento telematico all'Agenzia delle Entrate del modello F24 n. _____.

Art. 5 (Garanzie)

A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, il Concessionario ha effettuato in data _____.____ il deposito cauzionale di € _____, (diconsi _____) mediante polizza fidejussione n. _____ della _____, riscuotibile a semplice richiesta del Concedente e che prevede la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore. La suddetta fidejussione ha effetto dal _____.____ al _____.____.

Detta Fidejussione potrà essere utilizzata dal Concedente anche per il recupero di eventuali penalità previste dal capitolato di concessione elevate al Concessionario. Quest'ultimo in ogni caso per ottenere l'annuale nulla osta di accesso al pascolo è tenuto a reintegrare il suddetto deposito fino alla quota stabilita.

Il mancato reintegro del deposito cauzionale costituisce grave inadempienza contrattuale che autorizza l'Ufficio concedente alla risoluzione anticipata dell'atto di concessione.

A tutela dei beni oggetto di concessione il Concessionario ha stipulato in data _____.____ polizza n. _____ della Compagnia _____ per € 500.000,00 (diconsi cinquecentomila/00) riscuotibile a semplice richiesta del Concedente. La suddetta polizza ha effetto dal _____.____ al _____.____.

Le polizze saranno restituite soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili e la definizione di tutti i rapporti contrattuali.

Con il ritiro della cauzione il Concessionario rinuncia a qualsiasi pretesa od azione nei confronti del Concedente.

Art. 6 (Responsabilità)

Il Concessionario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare al pascolo ed alle infrastrutture concesse, così come pure per le attività ivi svolte, imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Lo stesso è altresì responsabile di danni a persone o cose causate, in maniera diretta o indiretta, dalla sua attività. Il Concedente e l'Agenda Demanio si dichiarano indenni da qualsiasi responsabilità in proposito.

Il Concessionario pertanto prima della consegna formale del pascolo è tenuto a stipulare specifica polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con copertura massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 (diconsi unmilione cinquecentomila euro). La suddetta polizza RC dovrà contenere l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Concedente e dei propri dipendenti. Pertanto la proprietà è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale conseguente allo svolgimento delle attività svolte dal Concessionario e dai suoi dipendenti nel lotto pascolivo oggetto di concessione.

Art. 7 (Obblighi del concessionario)

Il concessionario si obbliga a pagare regolarmente il canone di concessione e a rispettare quanto previsto nel presente atto e nel capitolato di concessione, nonché quanto stabilito in sede di consegna del lotto.

La stipula del presente atto e del capitolato di concessione non costituisce autorizzazione al pascolo, la quale verrà rilasciata anno per anno dal Concedente, in seguito alla presentazione di:

1. quietanza di pagamento del canone annuale;
2. polizza RC verso terzi;
3. documentazione prescritta dal Dipartimento regionale competente in materia di sanità veterinaria per lo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;
4. copia dei contratti di assunzione del personale addetto alla guardiania;
5. copia del documento di identità del personale addetto alla guardiania; nel caso di cittadini extracomunitari dovrà essere presentata la documentazione prevista dalle norme vigenti in materia.

Art. 8 (Rescissione del contratto)

Durante la concessione, quindi anche prima della scadenza, il Concedente ha facoltà di rescindere anticipatamente il contratto qualora vi sia un giustificato motivo e nel caso in cui il Concessionario, diffidato per iscritto ad adempiere ad un obbligo a lui facente capo, non vi provveda nei tempi indicati nella diffida.

Con un preavviso di almeno 10 giorni, notificato al concessionario nelle forme di legge, il contratto viene sciolto di diritto e il Concedente riprende il pieno possesso degli immobili, eseguendo l'inventario delle attrezzature e delle scorte presenti. La presa di possesso può avvenire anche mediante sfondamento delle porte, alla presenza di agenti di polizia, con spese a carico del Concessionario.

Il contratto, anche ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, è sciolto di diritto nei seguenti casi:

a) qualora il Concessionario venga colpito da provvedimenti di privazione della libertà personale o da sanzioni attinenti ad attività mafiosa, a reati di carattere ambientale, a reati inerenti l'utilizzazione della manodopera;

b) in caso di mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione entro le date ultime di scadenza;

c) per gravi carenze rispetto al normale e razionale utilizzo dei beni concessi, con particolare riguardo: al carico minimo e al suo mantenimento nel periodo di utilizzazione annuale qualora non adempia entro i termini stabiliti alle prescrizioni impartite dal Concedente; al superamento di quello massimo stabilito qualora non adempia entro i termini stabiliti alle prescrizioni impartite dal Concedente; alla mutata destinazione nell'uso dei beni concessi; all'instaurazione di rapporti di subconcessione; all'inosservanza delle norme e delle condizioni stabilite dal presente contratto e dal capitolato di concessione;

d) in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale a seguito di utilizzo parziale.

Nel caso in cui si verificassero le condizioni delle lettere b), c) e d) il concessionario è tenuto, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, anche al risarcimento dei danni. Inoltre sarà escluso da future assegnazioni di pascoli di proprietà del Concedente.

Nessuna azione contro il Concedente e contro l'Agenzia Demanio potrà essere intentata dal Concessionario moroso.

Oltre ai suddetti casi, il presente contratto verrà automaticamente a risolversi:

1. per decesso del Concessionario, quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi;

2. per fallimento del Concessionario, sia esso una persona fisica o giuridica;

3. per le inadempienze agli impegni e agli oneri previsti nel contratto e nel capitolato di concessione, di cui al successivo articolo 8.

E' facoltà del Concessionario rescindere anticipatamente il contratto per le seguenti cause di forza maggiore:

a) incapacità professionale di lunga durata del Concessionario, quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con altri appartenenti al nucleo familiare;

b) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;

c) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

d) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del Concessionario;

e) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di sottoscrizione del contratto, ivi compresi i casi di sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero di pignoramento immobiliare del terreno con nomina di custode, nonché i casi di nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per le società agricole.

E' inoltre facoltà del Concessionario rescindere anticipatamente il contratto per qualsiasi altro motivo purché detta facoltà sia esercitata previa comunicazione da notificarsi al Concedente nelle forme di legge almeno 9 (nove) mesi prima dell'inizio del periodo di monticazione.

Art. 9 (Capitolato di concessione)

Gli aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri e agli impegni delle parti, nonché le penalità per le eventuali inadempienze, sono disciplinati dettagliatamente dal capitolato di concessione, che completa e costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 10 (domicilio legale)

Il Concessionario per tutti gli atti inerenti il presente contratto elegge il proprio domicilio legale presso la sede del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Castel di Sangro.

Art. 11 (Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti ad esso allegati, vengono fatte salve le norme previste dalla legislazione vigente in materia di affitto di fondi rustici.

Art. 12 (Spese contrattuali)

Le spese relative al presente contratto e consequenziali, ivi comprese quelle a carattere fiscale (bollo e registrazione), sono a totale carico del Concessionario.

La registrazione del contratto verrà fatta a cura del Concessionario; la non effettuazione costituisce motivo di mancata consegna del pascolo.

_____, li _____

Per il Concedente _____

Per il Concessionario _____

Per l'Agenzia del Demanio _____

Organizzazioni Professionali Agricole

Sottoscrizione clausole onerose

Il sottoscritto _____, Concessionario a norma del presente atto, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, accetta in modo specifico i seguenti articoli del presente contratto:

Art. 2 (Durata della concessione); Art. 3 (Canone di concessione); Art. 6 (Obblighi del Concessionario); Art. 7 (Rescissione del contratto); Art. 8 (Capitolato di concessione); Art. 11 (Spese contrattuali).

Per il Concessionario _____

CAPITOLATO DI CONCESSIONE Lotto pascolivo “FEUDO CARCERI”

Premessa.

Il presente Capitolato di Concessione costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di concessione n. _____ di repertorio stipulato in data _____._____ tra l’Arma dei Carabinieri – Reparto Biodiversità di Castel di Sangro C.F. _____, d’ora in avanti Concedente, l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise – sede di Pescara C.F.: 06340981007 e il Sig. _____, nato a _____ (____) il _____._____ e residente in via _____, C.F. _____, in qualità di Titolare della Ditta _____, P.I.V.A. _____ con sede in _____ (____), Via _____, d’ora in avanti Concessionario, relativo al lotto pascolivo denominato “Feudo Carceri” sito all’interno dell’omonima Foresta Demaniale in Comune di Ateleta (AQ).

Art. 1 (Individuazione e descrizione del pascolo)

Oggetto del presente capitolato è la disciplina di dettaglio inerente la concessione del lotto pascolivo denominato “Feudo Carceri”, sito in comune di Ateleta (AQ), la cui consistenza è data da:

- a) Superficie ha 101,19.77;

Art. 2 (Durata della monticazione e carichi)

Il periodo di monticazione, nelle more della redazione ed approvazione del regolamento attuativo della Legge Regionale 4 gennaio 2014, n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo” e in conformità a quanto disposto dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti nella Provincia di L’Aquila è fissato, essendo il lotto interamente posto a quota superiore a 1.200 m s.l.m., dal 10 del mese di giugno al 30 del mese di ottobre di ogni anno.

Eventuali richieste di anticipo e proroghe dovranno essere espressamente richieste al Concedente, che valuterà l’opportunità di rilasciare o meno la necessaria autorizzazione.

I carichi di bestiame riferiti al lotto sono determinati in U.B.A. (Unità Bovino Adulto) secondo il seguente prospetto di equivalenza:

- 1 Vacca da latte = 1 U.B.A.
- 1 Bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.
- 1 Bovino da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- 1 Equino sopra 1 anno = 1 U.B.A.
- 1 Equino sotto 1 anno = 0,6 U.B.A.
- 1 Pecora = 0,15 U.B.A.
- 1 Capra = 0,15 U.B.A.

Il **carico ottimale** stimato per il lotto oggetto di concessione, è stabilito in 90 U.B.A./anno. (Unità Bovino Adulto).

Per il lotto oggetto di concessione sono stati altresì stimati il **carico massimo ammissibile**, pari a 100 U.B.A./anno e il **carico minimo necessario**, pari a 80 U.B.A./anno.

Il lotto pascolivo andrà utilizzato esclusivamente per il pascolo di bestiame bovino/equino. Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario è obbligato a monticare il carico minimo necessario pari a 80 U.B.A./anno, pena la rescissione anticipata del contratto di concessione.

La proprietà si riserva il diritto di controllare in ogni momento il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno.

In caso di carico effettivo inferiore a quello minimo stabilito, di mancata monticazione o di utilizzo del lotto per un periodo inferiore ai $\frac{3}{4}$ del periodo di cui al presente articolo, il Concedente notificherà al Concessionario formale diffida al reintegro del numero di capi mancante, stabilendo un termine congruo, in ogni caso non superiore a giorni 15, affinché il Concessionario provveda.

Trascorso inutilmente il termine stabilito il Concedente provvederà unilateralmente e senza ulteriore preavviso alla rescissione del contratto di concessione.

La clausola rescissoria legata alla mancata monticazione, al mancato raggiungimento del carico minimo necessario e al rispetto del termine minimo di utilizzazione del lotto non opera nei casi in cui tale eventualità sia dovuta a disposizioni emesse dall'Autorità Veterinaria.

Tutti gli animali immessi al pascolo dovranno essere marcati nei modi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Art. 3 (Consegna e riconsegna del pascolo)

All'inizio e alla scadenza della concessione il Concedente, in contraddittorio con il Concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna del lotto pascolivo, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo e delle infrastrutture in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto.

Alla scadenza della concessione, ove non siano rilevati danni o infrazioni il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore del Concessionario per gli arredi fissi (ossia tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni concessi), che dovranno essere lasciati in proprietà al Concedente, e per gli eventuali arredi mobili o attrezzature che il Concessionario vorrà lasciare, se accettati dal Concedente.

Ogni anno, sia all'inizio sia alla fine della stagione di monticazione, potranno essere effettuati dal Concedente, d'intesa con il Concessionario, eventuali sopralluoghi anche al fine di concordare prescrizioni particolari o affrontare eventuali problematiche gestionali.

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

Art. 4 (Manutenzioni)

Gli interventi manutentori ordinari della viabilità interna del pascolo e delle attrezzature fisse, al fine di mantenerle nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del Concessionario, così come ogni altra manutenzione ordinaria riguardante gli impianti ed i servizi.

Sono altresì a carico del Concessionario le manutenzioni ordinarie alle strutture, ivi compresa la pulizia dalle deiezioni e la relativa disinfezione dei ricoveri del bestiame. Il letame presente nelle strutture suddette non potrà in nessun caso essere asportato al di fuori del lotto pascolivo in assenza di autorizzazione del Concedente. Lo stesso dovrà essere utilizzato per la concimazioni dei pascoli secondo le modalità stabilite dal Concedente.

Il Concedente ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto. Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile del Concedente, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto al Concessionario che entro quindici giorni dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi seguendo le disposizioni, da considerarsi tassative, impartite in proposito dal Concedente. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, il Concedente provvederà alla realizzazione degli interventi recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata. In tal caso il Concessionario dovrà provvedere, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, al reintegro della cauzione, pena la risoluzione anticipata del contratto di concessione.

In ogni caso nessuna spesa in ordine alla gestione degli immobili e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è a carico del Concessionario, potrà fare capo al Concedente. Il Concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine in modo da assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili oggetto di concessione e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo o colpa grave del Concessionario sono a carico dello stesso.

Art. 5 (Migliorie)

Il Concedente ha facoltà, anche durante il periodo di validità della concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria della viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il Concessionario possa a ciò opporsi.

Le migliorie che il Concessionario riterrà opportuno apportare dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dal Concedente, che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo di concessione, il Concessionario ha l'obbligo, a semplice richiesta del Concedente, del ripristino a proprie spese.

Art. 6 (Oneri generali a carico del Concessionario)

Durante la gestione del pascolo, il Concessionario dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il Concessionario, i propri soci e gli eventuali dipendenti dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente capitolato.

E' fatto obbligo al Concessionario, nello svolgimento delle sue attività, di osservare tutte le normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per quanto applicabile), nonché le norme in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa vigenti.

Il Concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente capitolato. Pertanto le relative sanzioni verranno comminate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al Concessionario, andrà immediatamente segnalata in forma scritta al Concedente affinché intervenga.

Durante il periodo di validità della concessione il Concessionario verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante o fabbricati pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il Concessionario deve immediatamente avvisare il Concedente, adottando nel contempo tutti i provvedimenti atti ad evitare danni ed incidenti.

Il Concessionario è altresì direttamente responsabile della conservazione e custodia delle chiavi delle sbarre di limitazione del traffico veicolare, che non dovranno in nessun modo essere cedute a terzi, fatta eccezione per gli addetti all'attività zootecnica. Le sbarre dovranno essere sempre lasciate chiuse, tranne nei casi debitamente autorizzati dal Concedente.

Art. 7 (Oneri particolari del concessionario per la gestione del pascolo)

Nella conduzione del pascolo il Concessionario deve adempiere agli obblighi di seguito elencati.

- a. Il mantenimento e la gestione del pascolo dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia e di quanto disposto dall'Ente Proprietario.
- b. Il pascolo in bosco è vietato, fatta eccezione per specifiche situazioni debitamente autorizzate dal Concedente.
- c. Il pascolo brado è vietato.
- d. I cani necessari per la custodia potranno essere condotti nel pascolo solo se sottoposti ad adeguata profilassi contro l'echinococcosi e la rabbia.
- e. Il Concessionario è tenuto ad uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività di monticazione in rapporto a malattie infettive e contagiose. In particolare è obbligato:
 - i. a far pervenire al Concedente, prima della monticazione, l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffusive;

- ii. a non monticare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza, pena denuncia all'Autorità sanitaria;
- iii. a denunciare immediatamente all'Autorità Sanitaria il verificarsi di malattie contagiose durante la monticazione e a compiere regolarmente quanto prescritto dall'Autorità Sanitaria stessa.

Il Concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni alla Proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive e/o predazione da parte di fauna selvatica; ciò quand'anche possa provare che gli animali hanno contratto la malattia o sono stati predati sul fondo oggetto di concessione.

Art. 8 (Oneri per il Concedente)

Al Concedente spetta il compito di realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, delle strutture, della viabilità di accesso e di servizio e, ove possibile, delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con il Concessionario. Al Concedente spetta segnalare i confini del lotto concesso, apponendo cartelli nelle strade e nei sentieri d'accesso e approntando specifiche cartografie.

Art. 9 (Divieti)

Durante il periodo di validità della concessione nello svolgimento delle attività di monticazione è fatto espresso divieto:

- A) di alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nel lotto;
- B) di danneggiare o comunque tagliare la vegetazione arbustiva ed arborea;
- C) di depositare rifiuti di ogni genere nei pascoli e nei locali concessi;
- D) di effettuare il pascolamento con qualsiasi specie animale nelle zone di rimboschimento;
- E) di circolare con veicoli a motore al di fuori della viabilità di servizio;
- F) dell'uso dei fabbricati oggetto di concessione da parte di persone estranee alla conduzione del pascolo;
- G) di subaffittare o concedere in qualsiasi forma il lotto pascolivo a terzi, pena la risoluzione anticipata dell'atto di concessione;
- H) di immettere al pascolo bestiame non di proprietà del Concessionario;
- I) di immettere al pascolo bestiame di specie diversa da quella contemplata nel presente capitolato;
- J) di detenere e usare armi da fuoco e munizioni.

Art. 10 (Autorizzazione al pascolo)

La stipula dell'atto di concessione non costituisce per il Concessionario autorizzazione al pascolo, la quale dovrà essere rilasciata annualmente dal Concedente dietro presentazione della documentazione di seguito specificata:

- a. quietanza di pagamento del canone annuale;
- b. rinnovo della polizza fidejussoria emessa a garanzia degli obblighi contrattuali e della polizza assicurativa emessa a tutela dei beni concessi;
- c. polizza RC per responsabilità verso terzi;

- d. documentazione prescritta dal Dipartimento regionale competente in materia di sanità veterinaria per lo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;
- e. documentazione sanitaria attestante che i cani al seguito del bestiame abbiano effettuato regolare profilassi nei confronti dell'echinococcosi;
- f. documentazione anagrafica dei cani al seguito del gregge, riportante il codice del microchip;
- g. copia dei contratti di assunzione e del documento di identità del personale addetto alla guardiania; nel caso di cittadini extracomunitari dovrà essere presentata la documentazione prevista dalle norme vigenti in materia.

Art. 11 (Inadempienze e penalità)

Il Concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e quindi soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente capitolato, sia per la violazione delle norme espresse dalla normativa vigente.

Per le eventuali inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate le penalità di seguito elencate.

A. Violazioni all'art. 2 (durata della monticazione e carico).

- a. Per monticazione anticipata o demonticazione ritardata in assenza di autorizzazione: € 50,00/giorno ad € 150,00/giorno;
- b. Per carico eccedente quello massimo stabilito: da € 15,00 ad € 45,00 per ogni UBA/giorno.
- c. Per carico inferiore a quello minimo necessario o utilizzazione del lotto per un periodo inferiore ai $\frac{3}{4}$ del periodo di monticazione: risoluzione anticipata del contratto di concessione.

B. Violazioni all'art. 7 (Oneri particolari del concessionario per la gestione del pascolo).

- Per mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera "a" da € 100,00 ad € 300,00;
- Per mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera "b" da € 75,00 ad € 225,00;
- Per mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera "c" da € 75,00 ad € 225,00;
- Per mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera "d", "e" ed "f" da € 200,00 ad € 600,00;

per ogni singola inadempienza.

C. Violazioni all'art. 9 (Divieti).

- a. Per mancato rispetto delle disposizioni di cui ai punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J: da € 200,00 ad € 600,00 per ogni singola inadempienza, fatta salva l'applicazione di ulteriori norme di natura penale.

Art. 12 (Controversie)

Per eventuali controversie in dipendenza della concessione potrà essere adita la competente Autorità Giudiziaria. Prima dell'avvio di un procedimento di contenzioso dovrà

obbligatoriamente essere effettuato un tentativo di conciliazione bonaria presso la sede del Concedente, del quale dovrà essere redatto apposito verbale.

Art. 13 (Mancato godimento)

Il Concessionario esonera il Concedente da ogni responsabilità per il mancato godimento del bene concesso, a causa di eventi di qualsiasi natura, non dipendenti dall'operato dello stesso.

Art. 14 (rinuncia ad azioni di rivalsa)

Il Concessionario rinuncia nel modo più assoluto ed esplicito a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Concedente nel caso subisca danni al bestiame dovuti a qualsiasi causa (malattie infettive, danni da predazione, furti, etc.).

_____, li __/__/____

Per il Concedente:

Per il Concessionario:
